

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

n. 100

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 5 al 10 giugno 1990)

INDICE

- | | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| AZZARÀ, COVIELLO: sulle misure che si intende assumere in relazione al terremoto verificatosi il 5 maggio 1990 nella provincia di Potenza (4-04784) (risp. LATTANZIO, <i>ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile</i>) | Pag. 3397 | FLORINO: sul comportamento omissivo delle forze dell'ordine in occasione degli incidenti provocati a Napoli da esponenti della criminalità organizzata nel corso del funerale del boss camorrista Raffaele Scarnato (4-04182) (risp. GAVA, <i>ministro dell'interno</i>) | Pag. 3406 |
| BUSSETI: sullo stato della procedura del finanziamento richiesto dalla regione Puglia per il completamento delle infrastrutture della zona industriale del comune di Ruvo di Puglia (Bari) (4-04085) (risp. MISASI, <i>ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i>) | 3400 | FRANCO: sulle iniziative che si intende assumere in relazione ai metodi clientelari adottati per l'assunzione di 191 dattilografi terminalisti presso il comune di Messina (4-02059) (risp. GAVA, <i>ministro dell'interno</i>) | 3408 |
| CALVI: per un intervento presso le competenti sedi comunitarie affinché sia modificato il regolamento che disciplina il regime di concessione di un'integrazione ai primi acquirenti di semi di soia (4-03851) (risp. ROMITA, <i>ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie</i>) | 3401 | GAROFALO: sulle iniziative da assumere in relazione alle disfunzioni ed alle carenze degli uffici giudiziari di Cosenza (4-04139) (risp. VASSALLI, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) | 3408 |
| CANDIOTO: per la sollecita costruzione della nuova caserma dei vigili del fuoco di Termini Imerese (Palermo) (4-02257) (risp. GAVA, <i>ministro dell'interno</i>) | 3403 | GIACCHÈ: per l'incremento dell'organico e dei mezzi dei vigili del fuoco di La Spezia (4-01574) (risp. GAVA, <i>ministro dell'interno</i>) | 3410 |
| CORLEONE: per la concessione dell'asilo politico al giocatore di pallanuoto bulgaro Tufan Bogdan (4-01494) (risp. GAVA, <i>ministro dell'interno</i>) | 3403 | IMPOSIMATO: sui reali costi del nuovo palazzo di giustizia di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) (4-03585) (risp. VASSALLI, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) | 3411 |
| FIORI, ARFÈ: sui casi di leucemia, linfoma o mieloma riscontrati tra i tecnici del secondo gruppo artiglieria missili contraerei di Rovigo (4-03794) (risp. MARTINAZZOLI, <i>ministro della difesa</i>) | 3404 | MOLTISANTI: per l'adozione di provvedimenti volti a fronteggiare il dilagare della criminalità nelle province di Siracusa e Ragusa (4-02462) (risp. GAVA, <i>ministro dell'interno</i>) | 3417 |

10 GIUGNO 1990

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 100

- per un intervento volto ad evitare lo scorporo della pretura di Vittoria dal tribunale di Ragusa (4-04195) (risp. VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*) Pag. 3419
- ONORATO: sulle sollecitazioni rivolte ai cittadini della provincia di Modena per sottoscrivere l'abbonamento ad una cosiddetta «Rivista politica» in cambio di un «trattamento favorevole» da parte della polizia (4-00883) (risp. GAVA, *ministro dell'interno*) 3420
- PAGANI: sui gravi disagi provocati in alcune zone montane del Friuli e della Val d'Ossola in Piemonte dalla razionalizzazione della rete scolastica (4-04261) (risp. MATTARELLA, *ministro della pubblica istruzione*) 3420
- PETRARA, LOPS: sullo stato dei progetti presentati alla CEE dalla regione Puglia per ottenere i fondi previsti per i Programmi integrati mediterranei (4-00524) (risp. ROMITA, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie*) 3421
- PINTO: sui provvedimenti adottati a favore della popolazione e del patrimonio edilizio delle zone colpite dalla scossa di terremoto del 5 maggio 1990 (4-04778) (risp. LATTANZIO, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*) 3397
- POLLICE: sulle iniziative da assumere in relazione alle varie forme tumorali manifestatesi tra i militari addetti alla manutenzione del sistema radar Hawk della NATO (4-03817) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro della difesa*) 3422
- sul trattenimento in servizio dell'ammiraglio di squadra Giulio Benini nell'incarico di comandante del dipartimento marittimo dello Ionio e del canale di Otranto e conseguentemente di membro della commissione di avanzamento della Marina militare (4-03988) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro della difesa*) 3425
- sulle illegittimità denunciate nella gestione dell'ospedale della Marina militare di La Spezia (4-04043) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro della difesa*) 3426
- sui responsabili della mancata applicazione del decreto interministeriale del 27 luglio 1983, concernente la disciplina di accesso alle mense aziendali, con particolare riferimento all'operato di funzionari dell'ASST (4-04252) (risp. MAMMI, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 3428
- per la predisposizione di un'inchiesta in merito alle condizioni detentive presso il carcere di Varese (4-04353) (risp. VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*) Pag. 3430
- per un intervento volto a fornire notizie dettagliate in ordine alle condizioni in cui operano i militari di leva imbarcati sulla fregata «Perseo» presso la base della Marina militare a Taranto (4-04527) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro della difesa*) 3430
- PONTONE: per un intervento in sede CEE volto ad adeguare gli aiuti destinati al Sud d'Italia (4-03676) (risp. MISASI, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*) 3432
- sulla mancata erogazione alle imprese meridionali degli stanziamenti previsti dalla legge 21 giugno 1989, n. 234, a favore delle aziende di demolizioni navali (4-03789) (risp. MISASI, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*) 3434
- ROSATI: sul contenuto del rapporto del rappresentante speciale della Commissione dei diritti umani delle Nazioni Unite in ordine alla violazione dei diritti umani in Iran (4-04656) (risp. LENOCI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 3435
- SALERNO: per una più puntuale precisazione del termine di preavviso da dare ai docenti supplenti, in funzione della loro utilizzazione mediante provvedimenti con effetto limitato ad un solo anno scolastico (4-04533) (risp. MATTARELLA, *ministro della pubblica istruzione*) 3436
- per un'interpretazione estensiva delle disposizioni annesse all'ordinanza relativa ai trasferimenti del personale docente per l'anno scolastico 1990-1991 in merito alla valutazione del servizio prestato dalle assistenti di scuola materna (4-04670) (risp. MATTARELLA, *ministro della pubblica istruzione*) 3437
- SALVATO: per un intervento volto a verificare la legittimità della operazione di vendita alla società CADIPA della villa Aprile di Ercolano (Napoli) (4-04530) (risp. FACCHIANO, *ministro per i beni culturali e ambientali*) 3438
- TRIPODI ed altri: sul giudizio del Governo in merito al deragliamento del treno n. 23 delle Ferrovie calabro-lucane causato dalla occupazione del binario da parte di un branco di bovini facenti parte di mandrie di proprietà di cosche mafiose (4-00538) (risp. GAVA, *ministro dell'interno*) 3439

sulla presunta archiviazione, da parte della procura della Repubblica di Vibo Valentia (Catanzaro), dell'esposto inoltrato dall'amministrazione comunale di Limbadi nei confronti della tipografia COGRAL (4-04238) (risp. VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*)

Pag. 3440

VISIBELLI: per un intervento volto ad evitare la realizzazione del progetto approvato dal comune di Canosa di Puglia (Bari) relativo alla costruzione di 10 aule nei giardini della scuola elementare «De Muro Lomanto» (4-04488) (risp. MATTARELLA, *ministro della pubblica istruzione*)

Pag. 3441

AZZARÀ, COVIELLO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il 5 maggio 1990 una scossa tellurica del 7°-8° grado della scala Mercalli ha gettato nel panico le popolazioni della provincia di Potenza;

che la forte scossa, seguita da molte altre di decrescente intensità nella stessa giornata del 5 e nella mattinata del 6 maggio, ha causato danni rilevanti alle abitazioni e particolarmente a quelle che non avevano ricevuto interventi conseguenti all'applicazione dei benefici della legge n. 219 del 1981, ridestando nelle popolazioni dell'Italia meridionale le paure e le preoccupazioni del sisma del 23 novembre 1980;

dato atto al Ministro per il coordinamento della protezione civile e agli organi dello Stato, della regione, della provincia di Potenza e dei comuni, della tempestività e dell'immediata solerzia che hanno consentito la pronta ripresa delle attività ordinarie,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali provvedimenti si intendano adottare in via d'urgenza per l'accertamento dei danni alle strutture pubbliche, alla viabilità, alle opere d'interesse generale ed alle abitazioni private;

quali provvedimenti normativi – in via amministrativa e legislativa – si intendano adottare per garantire la riparazione dei danni determinati dall'evento sismico;

se, al fine di evitare che panico e comportamenti irrazionali determinino situazioni di pericolo tali da aggravare i rischi connessi all'evento, il Ministro preposto non ritenga opportuno redigere un piano di educazione civica che interessi l'intera popolazione, e particolarmente quella scolastica, per stabilire le modalità e i comportamenti nel caso si verificano situazioni analoghe.

(4-04784)

(10 maggio 1990)

PINTO. – *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso che il 5 maggio 1990 si è registrata una forte scossa di terremoto con epicentro a 15 chilometri da Potenza e con sensibili, particolari ripercussioni nei comuni del Vallo di Diano in provincia di Salerno, l'interrogante chiede di conoscere:

a) se e quali provvedimenti siano stati attuati o siano in corso a favore della popolazione colpita dal sisma;

b) se sia stata effettuata la verifica dei danni al patrimonio edilizio nei comuni anzidetti;

c) se sia stata effettuata, se sia in corso o se si ritenga debba essere effettuata un'accurata verifica dello stato dell'edilizia in relazione, in particolare, agli edifici oggetto di interventi di restauro già compiuti in

conseguenza di precedenti eventi tellurici onde accertarne validità e rispondenza alla normativa antisismica;

d) se non si ritenga di predisporre ed attuare - specie in zone di alta e ricorrente sismicità - programmi coordinati di interventi risanatori di edifici tuttora insicuri;

e) se il sistema di interventi della Protezione civile abbia dimostrato puntualità ed efficienza e se i cittadini delle zone colpite si siano comportati con consapevole, adeguata informazione in occasione dell'evento sismico in parola;

f) se non si ritenga di potenziare, anche attraverso l'opera informativa e formativa delle strutture scolastiche, un'azione non episodica ed occasionale ma razionale e costante di diffusione della conoscenza dei comportamenti dei cittadini in tutti i casi di calamità naturali.

(4-04778)

(9 maggio 1990)

RISPOSTA (*). - Il giorno 5 maggio 1990 alle ore 9,23 l'Istituto nazionale di geofisica ha comunicato al centro situazioni del Dipartimento della protezione civile che alle ore 9,21 dello stesso giorno era stata registrata una scossa sismica, molto forte, di *magnitudo* 4.7 pari al 7° grado della scala Mercalli in una zona compresa tra i 10+15 chilometri ad est di Potenza.

Sono state immediatamente attivate le procedure previste per i casi d'emergenza, attraverso immediati contatti con le sale operative dei Ministeri dell'interno, della difesa e del comando generale dell'Arma dei carabinieri, nonché con la prefettura di Potenza ed i comandi ai vari livelli dell'Arma dei carabinieri della provincia di Potenza.

Da tali contatti è emerso che il sisma aveva interessato una vasta area comprendente zone della Campania, Puglia, Abruzzo, Molise e Calabria ed aveva suscitato notevole panico tra la popolazione, causando, nella zona della provincia di Potenza, ove era stato individuato l'epicentro del sisma, un esodo pressochè generalizzato nelle strade, senza però danni significativi a persone o cose.

I primi accertamenti segnalavano un decesso dovuto ad infarto nella città di Potenza, un ferito grave a Pietragallo e 16 feriti leggeri in altre località.

Si dava immediatamente corso alle disposizioni di carattere operativo ed in tale contesto è stato disposto l'invio, sul posto dell'epicentro, di elicotteri delle Forze armate per una prima ricognizione aerea delle località più colpite.

Contestualmente è stato inviato sul posto un nucleo di valutazione composto da funzionari del Dipartimento e da tecnici del Gruppo nazionale difesa terremoti e dell'Istituto nazionale di geofisica, nonché di 2 stazioni satellitari con relativi operatori.

Detto nucleo, giunto a Potenza nella stessa mattinata, ha preso immediati contatti con le autorità locali (prefetto, presidente della regione, presidente della provincia, sindaci), al fine di fornire una prima

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

verifica delle esigenze di soccorso e dell'impatto che il sisma aveva provocato sugli edifici e sulle infrastrutture.

Contemporaneamente da parte di alcuni comuni veniva segnalato che talune famiglie si rifiutavano di far rientro nelle proprie abitazioni. Veniva, così, disposto, in via cautelativa, su richiesta della prefettura, l'invio di 123 *roulotte* distribuite fra i 7 comuni che ne avevano fatto richiesta, riservandone un certo numero di scorta per la prefettura allo scopo di fronteggiare eventuali ulteriori fabbisogni.

Allo scopo di accertare i danni materiali provocati dal sisma al patrimonio pubblico e privato è stata emanata, in data 10 maggio 1990, l'ordinanza n. 1907/FPC recante primi interventi diretti a fronteggiare le conseguenze del sisma del 5 maggio 1990.

Con la predetta ordinanza è stata disposta la somma di un miliardo di lire per fronteggiare le più immediate conseguenze provocate dall'evento sismico.

Si è provveduto, altresì, ad istituire dei nuclei di valutazione presso le regioni Basilicata, Puglia e Campania con lo scopo di provvedere all'accertamento dei danni sugli edifici privati e pubblici, mentre l'accertamento dei danni provocati dal sisma agli edifici di culto ed a quelli appartenenti al demanio statale è stato affidato ai provveditorati alle opere pubbliche.

Si è altresì provveduto ad inviare, sempre tramite le Forze armate, 4 autobotti presso la prefettura di Potenza allo scopo di fronteggiare carenze idriche derivanti da eventuali danneggiamenti agli acquedotti.

Ogni eventuale ulteriore intervento teso al ristoro dei danni non potrà pertanto essere che successivo alle risultanze dei disposti accertamenti.

Per quanto riguarda, infine, la richiesta contenuta nella interrogazione cui si risponde di privilegiare l'opera mirata alla prevenzione delle catastrofi, con particolare riguardo agli eventi sismici, va, innanzitutto, rilevato che la filosofia della previsione sismica è ormai focalizzata su due fronti: la previsione probabilistica e la previsione deterministica.

La previsione probabilistica è fondata sull'osservazione dei numerosi terremoti che storicamente hanno interessato un'area, e quindi delle possibilità di ricorrenza di determinate intensità sismiche. Si tratta della previsione oggi in uso, che consente di impostare programmi e piani di interventi preventivi, ma che non potrà mai avere utilità in senso di allarme, mancando della valutazione precisa del «tempo» e del «luogo».

La previsione deterministica è, invece, basata sullo studio analitico dei «precursori certi», in modo da ricostruire delle leggi spaziotemporali. Quando gli osservatori avessero a disposizione un elevato numero di segnali «certi» indirizzati chiaramente ed univocamente verso un «tempo breve» di preavviso e verso un luogo delimitato, allora si potrebbe verificare una condizione di allarme. Allo stato delle conoscenze scientifiche, tale livello di previsione è ancora ben lontano da applicazioni concrete e non si riconosce ancora alcuna possibilità di fornire previsioni attendibili ai fini di protezione civile.

In occasione del Convegno di Taormina dell'aprile 1989 tali filosofie previsionali sono state confermate ed è stata sottolineata la necessità di accelerare gli studi dei precursori per arrivare a conseguire

col tempo le conoscenze indispensabili ad avvicinare la soluzione del problema della previsione a breve termine, l'unica utile al sistema di protezione civile.

Questo Dipartimento, da tempo impegnato nello studio e nella proposta di provvedimenti finalizzati alla diminuzione del rischio sismico nel paese, ha intrapreso anche iniziative per favorire, cercando più ampi interessi di altre amministrazioni e chiedendo appositi finanziamenti, l'intento della comunità scientifica di migliorare la sorveglianza e di studiare nel contempo i precursori nelle zone a maggiore rischio sismico.

Si fa, inoltre, presente che è stato già predisposto, da parte del Dipartimento, un «sistema» di sorveglianza dei vulcani attivi della Sicilia per l'importo di 26.500 milioni di lire di cui è stato richiesto e sollecitato il finanziamento al Dipartimento per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno.

Si precisa inoltre che l'attività del Dipartimento volta a dotare le regioni ad alto rischio sismico di reti di monitoraggio avanzate e finalizzate allo studio dei fenomeni precursori di eventi sismici si è esplicata in alcuni progetti presentati al Ministero del bilancio e della programmazione economica per il finanziamento FIO 1989.

Tali progetti riguardano:

- 1) reti di sorveglianza sismica della Sicilia orientale e della Calabria centro-meridionale, per un importo di 93.369 milioni di lire;
- 2) reti di sorveglianza sismica della Garfagnana-Lunigiana, per un importo di 30.320 milioni di lire;
- 3) reti di sorveglianza sismica degli Abruzzi, per un importo di 52.805 milioni di lire.

Nessuno dei suindicati progetti è stato accolto dalla competente commissione e, pertanto, saranno ripresentati non appena noti i tempi ed i modi stabiliti dalla legge.

Una più efficace opera di prevenzione potrà essere attivata, comunque, con l'approvazione del disegno di legge sul Servizio nazionale della protezione civile già approvato alla Camera, il quale, individuando fra i compiti del Dipartimento della protezione civile quello della previsione e prevenzione del rischio, riafferma la funzione di uno Stato presente ed attivo nei confronti della comunità nazionale, in ogni momento, in ossequio ad un fondamentale principio di solidarietà umana e sociale.

*Il Ministro senza portafoglio
per il coordinamento della protezione civile*
LATTANZIO

(4 giugno 1990)

BUSSETI. – *Al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* – Per conoscere quale sia lo stato della procedura del finanziamento richiesto dalla regione Puglia (azione organica 6.3)

per il completamento delle infrastrutture della zona industriale del comune di Ruvo di Puglia.

(4-04085)

(15 novembre 1989)

RISPOSTA. - In risposta alla interrogazione in oggetto, si fa presente che il finanziamento per il completamento delle infrastrutture della zona industriale del comune di Ruvo di Puglia, pur essendo compreso nel programma presentato dalla regione Puglia per interventi da includere nell'azione organica per lo sviluppo delle zone interne (azione organica 6.3) recentemente approvati dal CIPE nella seduta del 21 dicembre 1989, non è stato di fatto approvato, non avendo la regione stessa trasmesso al Dipartimento per il Mezzogiorno il relativo progetto.

*Il Ministro senza portafoglio per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno*

MISASI

(4 giugno 1990)

CALVI. - *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Premesso:

che in data 8 agosto 1989 la Commissione CEE ha approvato il regolamento n. 2537 del 1989 (in *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee*, n. 245 del 22 agosto 1989) che disciplina il regime di concessione di un'integrazione ai primi acquirenti di semi di soia;

che tale regolamento discrimina gravemente tra acquirenti non trasformatori italiani ed esteri (in particolare francesi), stabilendo a svantaggio degli operatori italiani condizioni profondamente quanto ingiustificatamente differenziate per l'ottenimento di tale integrazione;

che d'altro canto lo stesso regolamento penalizza gli acquirenti non trasformatori rispetto agli acquirenti trasformatori, introducendo, solamente per i primi, numerose e gravi limitazioni al riconoscimento dell'integrazione. Altresì la presenza sul mercato dei primi acquirenti non trasformatori è limitata - a differenza dei trasformatori - al 31 dicembre 1992;

che tutto ciò è causa di notevole pregiudizio degli scambi intracomunitari.

Inoltre, tale regolamentazione, eliminando un'intera categoria di operatori (i non trasformatori italiani) e «riservando» il mercato alla sola categoria dei trasformatori, ha l'effetto di restringere drasticamente la concorrenza e creare una situazione di stretto oligopolio, a tutto svantaggio dei coltivatori di soia,

l'interrogante chiede di essere informato sulle iniziative che il Governo abbia adottato o intenda adottare al riguardo; in particolare chiede di sapere se il Governo abbia valutato l'opportunità di proporre, contro il menzionato provvedimento comunitario, ricorso dinanzi alla Corte di giustizia CEE ai sensi dell'articolo 173, primo comma, del Trattato CEE; ed in ogni caso se abbia valutato l'opportunità di

intervenire nelle sedi comunitarie competenti al fine di ottenere una modifica della regolamentazione in vigore.

(4-03851)

(27 settembre 1989)

RISPOSTA. - In relazione all'interrogazione indicata in oggetto ed agli elementi forniti dal competente Ministero dell'agricoltura e delle foreste, si comunica che nel vasto settore delle oleaginose e proteaginose è assicurato un sistema di tutela economica basato sulla concessione di un'integrazione di prezzo che, per ragioni di efficacia di controllo, non viene pagata direttamente al produttore, ma a soggetti diversi (trasformatori, primi acquirenti, eccetera) i quali, a loro volta, trasferiscono l'aiuto comunitario nel prezzo pagato al produttore.

Per perseguire l'auspicato obiettivo di tutela della produzione tale prezzo non può essere inferiore al prezzo minimo o al prezzo d'intervento fissati annualmente dalla Comunità.

Per quanto riguarda in particolare i semi di soia, si deve innanzitutto osservare che le difficoltà manifestatesi nella gestione del regime comunitario, a causa della improvvisa esplosione della nostra produzione e del rilevante numero degli aventi diritto all'aiuto, ha indotto il Consiglio dei ministri CEE ad apportare una modifica sostanziale alla regolamentazione comunitaria che in origine era stata concepita per una modestissima produzione.

Infatti, con l'adozione del Regolamento CEE del Consiglio n. 2218/88 in data 19 luglio 1988, che modifica il Regolamento CEE n. 2194/85 del 25 luglio 1985, è stato statuito di concedere l'aiuto soltanto ai trasformatori di semi. Contestualmente è stata mantenuta la titolarità del diritto all'aiuto ai primi acquirenti non trasformatori, ma limitatamente al 31 dicembre 1992, quando lo Stato membro disponga di una normativa nazionale in materia di commercializzazione dei semi di soia, in base alla quale essa è organizzata in modo da offrire garanzie sufficienti in materia di controllo del diritto all'integrazione.

La decisione di concedere, dopo il 31 dicembre 1992, l'aiuto ai soli trasformatori di semi è scaturita dall'esperienza positiva che si è registrata in un lungo arco di tempo nel settore dei semi di colza e girasole nel quale il pagamento dell'aiuto effettuato soltanto a livello della trasformazione ha consentito un'efficace tutela dell'interesse dei produttori, permettendo altresì un importante sviluppo delle suaccennate colture senza in alcun modo pregiudicare, contrariamente a quanto affermato dall'onorevole interrogante, gli scambi intracomunitari.

Occorre evidenziare che il vero problema che condiziona direttamente la scelta del sistema di pagamento dell'aiuto ai semi di soia è strettamente collegato con la concreta possibilità di effettuare controlli efficaci per la regolare applicazione del relativo regime comunitario, considerata anche la grande rilevanza che al momento attuale le istituzioni comunitarie annettono alla prevenzione e repressione delle frodi.

Pertanto, una volta assicurate le necessarie misure di tutela della produzione, ivi compresa la regolare collocazione del prodotto sul mercato, si deve tendere a realizzare sistemi di controllo facilmente

attuabili per non incorrere nel rischio di vedere successivamente non riconosciute dalla Commissione CEE le somme pagate a titolo d'aiuto.

Per quanto riguarda la presunta discriminazione tra acquirenti non trasformatori italiani e quelli di altri paesi comunitari, si deve far rilevare che in effetti la regolamentazione comunitaria ha previsto maggiori controlli per i paesi la cui produzione supera il limite di 400.000 tonnellate. Al riguardo, tuttavia, va sottolineato che in sede di votazione del Regolamento è prevalsa la proposta della Commissione di assoggettare a controlli più rigorosi i paesi con maggior livello produttivo di soia, nella convinzione che proprio in questi ultimi il rischio di frode potrebbe risultare più elevato.

*Il Ministro senza portafoglio
per il coordinamento delle politiche comunitarie*
ROMITA

(1° giugno 1990)

CANDIOTO. - *Al Ministro dell'interno.* - Per conoscere per quali motivi non si sia provveduto in tempo utile alla costruzione della caserma dei vigili del fuoco di Termini Imerese, dato che i locali dove era allocata la caserma sono stati restituiti alla disponibilità dei proprietari con sentenza del 1985 alla quale erano seguite una serie di proroghe; a ciò si è aggiunta la dichiarazione di inagibilità dei locali che, peraltro, sembra non troppo convincente. Il sindaco di Termini Imerese ha più volte dichiarato di avere messo a disposizione l'area, così come è stato fatto per la caserma dei carabinieri e della Guardia di finanza. Risulterebbe anche finanziato il progetto per la nuova caserma, non ancora definitivamente approvato. È assolutamente indispensabile che venga accelerato l'iter della pratica perchè la presenza dei vigili del fuoco è assolutamente necessaria per tutta la zona come risulta dai quasi quotidiani interventi, specie in periodo estivo.

(4-02257)

(12 ottobre 1988)

RISPOSTA. - I lavori relativi alla costruzione della nuova sede del distaccamento dei vigili del fuoco di Termini Imerese (Palermo) hanno avuto inizio nel novembre 1989 e se ne prevede l'ultimazione entro il corrente anno.

Il Ministro dell'interno
GAVA

(6 giugno 1990)

CORLEONE. - *Ai Ministri degli affari esteri e degli interni.* - Premesso:

che il signor Tufan Bogdan, cittadino rumeno, nato a Bucarest il 18 maggio 1967, giocatore di pallanuoto nella squadra del Rapid di

Bucarest, in occasione di una partita internazionale svoltasi a Pescara ha eluso la sorveglianza degli accompagnatori ed è riuscito a fuggire;

che il signor Tufan Bogdan ha presentato domanda di asilo politico al nostro Governo, dopo essersi spontaneamente recato al campo profughi di Latina;

che in seguito alla sua decisione di rimanere in Italia sono già stati presi nei confronti della sua famiglia, da parte delle autorità rumene, provvedimenti e misure di rigida sorveglianza e di stretto controllo,

il sottoscritto chiede di sapere come i Ministri interessati intendano agire per consentire al signor Tufan Bogdan di rimanere in Italia, (se tramite la concessione dello *status* di rifugiato politico ovvero con la concessione di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato) in considerazione anche del fatto che - proprio per la sua attività sportiva - le possibilità di trovare lavoro, e di provvedere nell'immediato al proprio sostentamento, sono evidenti; risulta anzi che una società blasonata come la «Rari nantes» di Chiavari abbia offerto al signor Tufan Bogdan, non appena in regola con le autorità italiane, un regolare contratto e un posto da titolare in squadra, e che già gli ha affidato compiti di istruttore e di allenatore.

(4-01494)

(26 aprile 1988)

RISPOSTA. - Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il problema segnalato dall'onorevole interrogante può ritenersi superato in quanto il 15 novembre 1988 la commissione paritetica di eleggibilità ha riconosciuto al cittadino rumeno Bogdan Tufan lo *status* di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951.

Il Ministro dell'interno

GAVA

(6 giugno 1990)

FIORI, ARFÈ. - *Al Ministro della difesa.* - In relazione alle notizie del quotidiano «la Repubblica» sui casi di leucemia, linfoma o mieloma tra i tecnici del secondo gruppo artiglieria missili contraerei di Rovigo, gli interroganti chiedono di sapere se la drammatica denuncia abbia fondamento ed in tal caso quali misure di sicurezza il Ministro intenda adottare.

(4-03794)

(19 settembre 1989)

RISPOSTA. - L'interrogazione evidenzia i fatti riportati in articoli di stampa in cui si ipotizza che i decessi (a causa di varie forme tumorali) di cinque sottufficiali, in servizio presso il 1° e 2° gruppo del 5° reggimento missili contraerea, siano stati verosimilmente determinati dalle radiazioni ionizzanti emesse dalla valvola tipo Thyatron montata sul sistema radar Hawk.

Al riguardo lo Stato maggiore della Difesa ha fornito i seguenti elementi di chiarimento.

L'ipotesi di cui trattasi non trova riscontro in dati di fatto giacchè nessuno dei sottufficiali predetti era tecnico elettronico addetto alla manutenzione del radar Ipar dotato di valvole Thyatron. I casi di decesso verificatisi hanno interessato operatori impiegati in due soli siti a fronte dei numerosi altri esistenti dove le condizioni di lavoro sono del tutto analoghe e dove non risultano essersi verificati casi del genere.

Non sussistono elementi che possono far attribuire le suddette manifestazioni patologiche alle radiazioni ionizzanti emesse dai radar del sistema Hawk. L'impiego del sistema in parola, in uso da venticinque anni presso ventidue paesi, non risulta aver mai evidenziato effetti nocivi. Peraltro tale tipo di valvole non si distingue per particolari proprietà «nocive» rispetto ad altri componenti analoghi che, accelerando fasci di elettroni, possono produrre radiazioni X «parassite» di basse energie ed intensità.

Già in precedenza, in una controversia riguardante il medesimo problema, l'eventualità prospettata è stata esclusa a seguito di misurazioni eseguite da un collegio tecnico nominato dal tribunale di Venezia che accertò che le radiazioni ionizzanti non raggiungevano livelli di pericolosità. Al riguardo anche lo Stato maggiore dell'Esercito dispose una serie di misurazioni da parte dell'attuale CRESAM (Centro ricerche esperienze applicazioni militari) e dell'Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della Marina militare (Mariteleradar) per verificare l'intensità delle radiazioni ionizzanti e delle emissioni di onde elettromagnetiche presenti sui posti di lavoro del personale addetto al sistema Hawk.

✓ Dagli accertamenti emerse quanto segue:

radiazioni ionizzanti: furono escluse situazioni di pericolo e quindi la necessità di definire «zone controllate» (aree cioè in cui sottoporre il personale a sorveglianza fisica e medica per la protezione contro le radiazioni). Ad ulteriore titolo precauzionale fu disposta la schermatura della valvola Thyatron del radar Ipar; tale operazione fu attuata nel 1986 con l'installazione di appositi *kit* aggiuntivi;

onde elettromagnetiche: furono rilevate intensità superiori a 10 mw/cm² in alcune zone ben delimitate vicine ad alcuni radar in fase di radiazione. Dette zone, peraltro, erano interdette al transito del personale durante il funzionamento dei mezzi in questione, secondo quanto prescritto dalla normativa in materia.

La valvola Thyatron trova molteplici applicazioni in campo elettronico. È pertanto possibile che essa risulti impiegata su diversi tipi di apparati destinati sia ad usi civile che militari.

Nell'ambito delle Forze armate le valvole tipo Thyatron o simili sono utilizzate, oltre che nel sistema Hawk, nel complesso di rilevamento e calcolo CT/40-G, nel radar di sorveglianza AN/TPS-1E, nei radar dell'assistenza al volo, della difesa aerea, dei sistemi missilistici Nike e Spade e di sistemi avionici.

In particolare, per quanto riguarda l'Esercito, apparecchiature analoghe a quelle utilizzate presso i reparti in cui si sono verificati i decessi vengono impiegate presso le unità di artiglieria controaerea leggera.

Il problema generale degli effetti connessi agli apparati radar è sempre esistito in quanto intrinseco agli apparati stessi; fin dal 1978 fu

avviata una attività rivolta a intensificare, mediante aggiunta di materiali schermanti, le misure di sicurezza già in atto. Non sussistendo, al momento, condizioni tali da comportare l'esposizione del personale a livelli di rischio superiori a quelli ritenuti accettabili dalla normativa in materia, non si reputa necessario sospendere l'impiego dei radar Hawk.

La tutela della integrità fisica del personale è stata sempre un obiettivo primario delle Forze armate. Tutto il personale soggetto a potenziale rischio connesso a radiazioni ionizzanti e microonde è sottoposto a visite mediche specialistiche preventive periodiche. Ulteriori iniziative sono in corso di attuazione da parte dell'Esercito (adozione di dosimetri individuali per consentire la disponibilità di dati dosimetrici in caso di eventi non prevedibili e accidentali; disponibilità dei risultati degli accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dal servizio degli interessati).

Il Ministro della difesa
MARTINAZZOLI

(5 giugno 1990)

FLORINO. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che la presenza delle forze dell'ordine non è solo compito di polizia ma risponde all'esigenza di imporre un'autorità legittima contro l'imperversare della camorra organizzata;

che il giorno 29 novembre 1989 a Napoli, nel corso dei funerali del boss Raffaele Scarnato, ucciso lunedì 27 novembre nei Quartieri spagnoli, si è verificata un'ulteriore aggressione allo Stato e alle sue funzioni;

che il feretro con al seguito migliaia di persone e scortato da camorristi in motocicletta ha bloccato le centralissime vie che portano alla chiesa di San Ferdinando, a pochi passi dalla sede istituzionale dello Stato (prefettura);

che, «spadroneggiando», più che seguire il corteo funebre alcuni «bravi» hanno pestato a sangue un'autista dell'ATAN, reo di non aver fermato il mezzo di trasporto, e ad un poliziotto accorso in suo aiuto è toccata la stessa sorte davanti agli occhi increduli dei cittadini, sempre più terrorizzati dal clima violento che imperversa nella città di Napoli, l'interrogante chiede di conoscere:

i motivi che hanno spinto il prefetto ed il questore ad autorizzare funerali pubblici (in altre e ripetute circostanze i funerali pubblici di camorristi sono stati vietati);

i motivi per cui la polizia subito dopo l'aggressione all'autista e all'agente non ha provveduto ad arrestare i camorristi in motocicletta che hanno continuato indisturbati a scortare il corteo funebre;

se non si intenda accertare in tempi brevi le omissioni e le responsabilità perseguendo coloro che pur rappresentando lo Stato hanno abdicato a tali funzioni.

(4-04182)

(1° dicembre 1989)

RISPOSTA. - Sull'episodio segnalato dall'onorevole interrogante gli organi di polizia hanno subito avviato gli accertamenti per giungere all'individuazione degli autori dell'aggressione, compiuta in danno dell'autista dell'autobus di linea del Consorzio trasporti pubblici n. 111-Nero e dei due agenti di polizia.

Le indagini hanno consentito di identificare tre partecipanti, uno dei quali pregiudicato, che sono stati tutti deferiti all'autorità giudiziaria dal II distretto di polizia di Napoli per i reati di concorso in resistenza a pubblico ufficiale ed oltraggio aggravato dall'esercizio di violenza ad incaricato di pubblico servizio.

Gli avvenimenti, verificatisi a Napoli il 29 novembre 1989, ripropongono l'esigenza di mantenere costante ed inalterato l'impegno nella lotta contro la criminalità organizzata, giunta a minacciare non solo l'ordinato svolgimento della vita sociale - come fatti recenti purtroppo dimostrano - ma addirittura l'essenza stessa della legalità e dello stato di diritto.

E questo - deve convenirne l'onorevole interrogante - è un fatto nuovo contro il quale questo Ministero si è da tempo mosso con nuova mentalità operativa ma soprattutto con nuove iniziative di carattere preventivo e repressivo.

Ovviamente, l'azione di questa amministrazione non può prescindere dall'intero sistema delineato dalla Costituzione, che deve essere armonicamente promosso e sviluppato con il concorso di tutte le istituzioni democratiche, che in essa si riconoscono, traendo la fonte della loro legittimazione.

Alla magistratura resta quindi riservato l'esemplare e tempestivo ripristino del diritto, da chiunque violato.

Alla polizia, invece, quello di prevenire le insidie alla serena convivenza e specie alla vita e alla libertà di ogni persona.

L'impegno di questo Ministero consiste quindi nell'adeguare continuamente le forze di polizia ai delicatissimi compiti che le attendono, soprattutto in quelle aree del paese insidiate da fenomeni criminali particolarmente preoccupanti.

Nella delineata strategia massima attenzione viene riservata ai problemi dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia di Napoli, con particolare riguardo all'area metropolitana, cui fa specifico riferimento l'onorevole interrogante.

Il territorio considerato è infatti tuttora oggetto di specifica responsabile attenzione di questo Ministero che ha promosso un piano generale di rafforzamento degli apparati di prevenzione, avviato dopo i fatti delittuosi di Ponticelli, del novembre 1989, e programmi di perfezionamento, qualificazione e specializzazione delle forze dell'ordine, che si propongono di consolidare quelle condizioni che renderanno possibile lo svolgimento di attività investigative più penetranti ed efficaci.

Le iniziative dovranno contribuire a favorire un miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni interessate, se sommate al coinvolgimento di tutte le istituzioni responsabili, nell'intento di

favorire un migliore avvicinamento delle strutture pubbliche alle esigenze ed alle attese dei cittadini.

Il Ministro dell'interno
GAVA

(4 giugno 1990)

FRANCO. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che il comune di Messina avrebbe dovuto procedere per concorso all'assunzione di 191 dattilografi terminalisti nonchè a tutta una serie di ulteriori concorsi;

considerato che invece delle assunzioni sono state demandate a cooperative varie, e soprattutto alla sas Micro Data system italiana, che si sono avvalse della chiamata nominativa presso l'ufficio di collocamento, consentendo la lottizzazione delle assunzioni medesime tra partiti politici di maggioranza (inserendovi figli, fratelli, nipoti di parlamentari, consiglieri comunali, magistrati, sindacalisti);

preso atto della vibrata protesta avanzata dall'unione provinciale della CISNAL e del sindacato dipendenti comunali in nome di tanti giovani defraudati della possibilità di concorrere all'assunzione,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda attuare al fine che al comune di Messina si evitino fatti vergognosi come quelli sopra denunciati, per i quali saranno chiesti provvedimenti della magistratura.

(4-02059)

(3 agosto 1988)

RISPOSTA. - Da accertamenti esperiti risulta che l'amministrazione comunale di Messina ha bandito un concorso a 191 posti di dattilografi-terminalisti, al fine di dotarsi di personale specializzato in grado di operare su moderne macchine da scrivere computerizzate.

I termini previsti per la procedura concorsuale, riaperti secondo le disposizioni normative vigenti, sono scaduti il 10 gennaio 1990.

Tale concorso non è comunque da porre in relazione con il servizio comunale di informatizzazione tuttora affidato alla società Micro Data System sas.

Il Ministro dell'interno
GAVA

(6 giugno 1990)

GAROFALO. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che da tempo gli avvocati del foro di Cosenza manifestano un serio malessere ed un acuto stato di disagio;

che il malessere e il disagio deriverebbero, secondo la denuncia degli stessi avvocati, dalle disfunzioni e dalle carenze degli uffici giudiziari e del tribunale di Cosenza;

che, a parte la mancanza di personale, un particolare ruolo

negativo sarebbe addebitabile alla «assenza di una guida efficace ed efficiente del tribunale»;

che si sarebbe determinata una tensione molto forte fra il foro e alcuni magistrati;

che, in conseguenza di questa situazione, gli avvocati hanno dichiarato l'astensione a tempo indeterminato da tutte le udienze civili e penali del tribunale, della pretura e della conciliazione,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle vicende di cui sopra;

se disponga di elementi certi per una valutazione rigorosa delle denunce avanzate dagli avvocati;

se sia vero che una ispezione condotta nei mesi passati abbia qualificato il tribunale di Cosenza come uno dei più degradati d'Italia;

quali decisioni intenda assumere per risolvere i problemi posti sul tappeto, sia sotto il profilo della carenza di personale, sia sotto il profilo della conduzione del tribunale.

(4-04139)

(24 novembre 1989)

RISPOSTA. - Per i fatti di cui alla interrogazione è stata promossa con nota in data 8 febbraio 1990 l'azione disciplinare nei confronti del presidente Antonio Maria Perri, nonché la modifica tabellare per l'assegnazione del dottor Alfredo Garbati, giudice presso il tribunale di Cosenza, ad altre funzioni. Dette azioni sono all'esame dei competenti organi istituzionali.

Va ulteriormente rappresentato, per quanto concerne le specifiche competenze di questo Ministero, che il dottor Antonio Maria Perri ha chiesto ed ottenuto la propria destinazione alla Corte di cassazione, con funzioni di consigliere, come da delibera in data 15 febbraio 1990, del Consiglio superiore della magistratura e da decreto del Presidente della Repubblica in data 9 marzo 1990 e che con telefax in data 15 marzo 1990 si è disposta la anticipazione della sua immissione in possesso nelle funzioni assegnategli.

Risulta, altresì, da informazioni assunte in via breve presso il Consiglio superiore della magistratura, che v'è una sola domanda di trasferimento al tribunale di Cosenza, proposta, fuori termine, dal dottor Vigorito Francesco, attualmente pretore presso la sezione distaccata di Ventimiglia della pretura circondariale di Sanremo.

Per riassumere, infine, la situazione attuale del tribunale di Cosenza, relativamente all'organico dei magistrati, va riferito che, con telefax in data 15 marzo 1990, è stata disposta la anticipazione nella presa di possesso nelle funzioni di presidente di sezione per il dottor Franco Morano, il quale così lascia il proprio posto di giudice dello stesso tribunale. Saranno, quindi, presto, 4 le effettive vacanze da coprire - solo 3 delle quali sono state pubblicate sul Bollettino Ufficiale n. 10/89 - ma risultano tutt'ora prive di aspiranti che abbiano presentato nei termini la relativa domanda di trasferimento.

Il posto di presidente del tribunale - lasciato dal dottor Antonio Maria Perri - è stato pubblicato a mezzo telex n. 4167, con scadenza dei termini di presentazione delle relative domande al 6 aprile 1989.

È, tuttavia, in corso di predisposizione una nota per la copertura urgente dei posti attualmente vacanti presso il tribunale di Cosenza, relativa anche ai posti già pubblicati e tuttora privi di aspiranti.

Per concludere, si riferisce che è stato approntato e trasmesso con nota 4 aprile 1990 al Consiglio superiore della magistratura per la formulazione del proprio parere ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 24 aprile 1958, n. 195, lo schema di ripartizione di 81 delle complessive 105 unità di magistrati previsti in aumento, per l'anno 1990, dalla legge 3 febbraio 1989, n. 32. In tale schema si prevede, tra l'altro, l'aumento della pianta organica del tribunale di Cosenza in ragione di un posto di giudice.

Il Ministro di grazia e giustizia

VASSALLI

(4 giugno 1990)

GIACCHÈ. - *Al Ministro dell'interno.* - Considerato che le organizzazioni sindacali di categoria hanno annunciato nella provincia di La Spezia l'apertura di una vertenza per sollecitare più adeguate dotazioni di uomini e mezzi per il Corpo dei vigili del fuoco, l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti intenda assumere per i necessari adeguamenti di organici, nel contesto delle attese misure di riforma e di una più diffusa articolazione dei presidi sul territorio;

quali ragioni abbiano finora impedito che venisse assegnata al comando di La Spezia l'autopompa (APS) prevista nel piano del maggio 1987;

per quale motivo, secondo il medesimo piano, l'assegnazione di una autobotte (ABP) alla provincia di La Spezia sia prevista soltanto nella prospettiva del nuovo distaccamento di Brugnato, sempre rinviato, mentre si configura un fabbisogno urgente di almeno due autobotti, a fronte, in particolare, delle carenze idriche estive e dell'insufficienza della rete antincendio e stante l'attuale disponibilità di una sola autobotte sulle quattro in dotazione, essendo completamente fuori uso le rimanenti, acquisite da oltre venti anni.

(4-01574)

(12 maggio 1988)

RISPOSTA. - La dotazione di personale e mezzi del comando provinciale dei vigili del fuoco di La Spezia è problema da tempo all'attenzione di questo Ministero, nel quadro del complessivo ammodernamento e adeguamento delle strutture di prevenzione antincendio del nostro paese.

Ad esso, invero, il 23 luglio 1988 è stata assegnata una autopompa con serbatoio idrico, specificamente attrezzata per fronteggiare gli incendi in zone boschive.

Inoltre, in attuazione della legge 5 dicembre 1988, n. 521, recante misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è stato predisposto un piano di aumento globale degli

organici che comporterà sensibili incrementi di personale anche per il comando cui fa riferimento l'onorevole interrogante.

Il Ministro dell'interno
GAVA

(4 giugno 1990)

IMPOSIMATO. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che, come da risposta ad interrogazione dello scrivente, il nuovo palazzo di giustizia di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) è stato costruito dal comune di quella città con i finanziamenti statali previsti dall'articolo 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 6, e dall'articolo 19 della legge 20 marzo 1989, n. 119;

che con decreti interministeriali 19 giugno 1963, 5 febbraio 1976 e 18 aprile 1977, il comune di Santa Maria Capua Vetere ottenne contributi statali di lire 48.457.000 per anni 20; di lire 28.250.000 per anni 15 e di lire 75.682.000 per anni 15, stipulati dal comune con la Cassa depositi e prestiti;

che l'amministrazione comunale di Santa Maria Capua Vetere ottenne, dopo l'entrata in vigore della legge n. 119 del 30 marzo 1981, dalla Cassa depositi e prestiti nelle date 30 novembre 1981, 28 settembre 1983, 2 maggio 1984, 5 febbraio 1985 e 4 marzo 1987, i mutui di lire 5.300.000.000, di lire 2.150.000.000 e di lire 1.599.000.000, per complessive lire 12.039.000.000;

che la somma appare chiaramente sproporzionata al valore reale dell'opera, tenuto conto del fatto che il tribunale non può ospitare neppure i maxi-processi, che si celebrano in altra struttura esistente a Capua costata 3 miliardi,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ritenga di disporre una perizia tecnica intesa ad accertare il reale valore dell'opera eseguita e se siano state disposte indagini da parte della procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere.

(4-03585)

(4 luglio 1989)

RISPOSTA. - In relazione al contenuto dell'interrogazione, si ritiene opportuno, sulla base della legislazione vigente in materia di edilizia giudiziaria, precisare la linea di demarcazione fra i poteri e le responsabilità a carico degli enti locali e quelli dell'amministrazione, destinatari della legislazione suddetta, e di fornire dettagliati elementi circa lo svolgimento dell'azione amministrativa.

La normativa relativa è contenuta nella legge 15 febbraio 1957, n. 26, e nella legge 30 marzo 1981, n. 119.

La prima prevede che i comuni che intendano compiere interventi in materia di edilizia giudiziaria e non siano in condizione di reperire in altro modo le somme occorrenti per l'esecuzione delle opere relative possono chiedere la concessione di un contributo straordinario previsto dall'articolo 2 della stessa legge. Detto contributo è concesso sulla rata di ammortamento del mutuo (capitale ed interessi) contratto dal comune per la realizzazione dell'opera, mentre la misura e la durata del

contributo sono determinati con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con quelli dell'interno e del tesoro (articolo 3). Tale legge, peraltro, trova applicazione limitatamente ai finanziamenti concessi prima della legge n. 119 del 1981.

All'articolo 19 la predetta legge, dopo avere riconosciuta la facoltà ai comuni di compiere interventi nel settore dell'edilizia giudiziaria, stabilisce che l'onere di ammortamento dei relativi mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti sia assunto, in ogni caso, a totale carico del bilancio dello Stato. Ai fini della concessione di detti mutui gli enti locali interessati devono allegare alla richiesta di finanziamento l'attestazione che il progetto esecutivo dei lavori ha riportato il parere favorevole del Ministero di grazia e giustizia.

In entrambe le fattispecie è rimessa all'ente locale ogni iniziativa sia per quanto concerne la richiesta di finanziamento sia per quanto attiene alla fase procedimentale concernente la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione dell'opera, in quanto al comune spetta, ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392, di provvedere al reperimento dei locali destinati ad uffici giudiziari e alle spese di gestione degli stessi.

All'amministrazione competeva in base alla legge n. 26 del 1957 di emanare, di concerto con il Ministro del tesoro e con quello dell'interno, un decreto ministeriale che, accertata la sussistenza dei presupposti prescritti, determinasse la misura e la durata del contributo; in base alla legge n. 119 del 1981 spetta all'amministrazione solamente di esprimere parere sul progetto esecutivo dell'opera, da allegare alla richiesta di finanziamento alla Cassa depositi e prestiti avanzata dal comune.

Relativamente alle concessioni di contributo straordinario a favore del comune di Santa Maria Capua Vetere ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, si precisa che i progetti in base ai quali furono accordati i contributi di lire 48.457.000 per anni 20, di lire 28.250.000 per anni 15 e di lire 75.682.000 per anni 15, tutti e 3 nella misura dell'85 per cento del rateo d'ammortamento dei mutui rispettivamente di lire 700.000.000, di lire 280.000.000 e di lire 750.000.000 erano corredati delle approvazioni dei capi degli uffici giudiziari locali e degli organi tecnici statali competenti (ufficio del Genio civile o provveditorato regionale alle opere pubbliche e ufficio tecnico erariale).

I relativi decreti interministeriali 19 giugno 1963, 5 febbraio 1976 e 18 aprile 1977 furono emessi da questo Ministero previo accertamento della sussistenza dei prescritti requisiti, mentre le amministrazioni dell'Interno e del Tesoro, ai fini della controfirma dei rispettivi Ministri, vagliarono, la prima l'assunzione da parte del comune di un impegno finanziario per la accensione di un mutuo che gravava, sia pure in minor parte, sul bilancio comunale, la seconda l'ammontare del contributo da concedere al comune con riferimento alle previsioni di spesa risultanti dalla documentazione trasmessa da questo Ministero in originale ed alle disponibilità del competente capitolo di bilancio.

I predetti decreti interministeriali furono regolarmente registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 27 luglio 1963, il 23 aprile 1976 ed il 6 ottobre 1977.

Dopo l'entrata in vigore della legge 30 marzo 1981, n. 119, in assenza di specifiche disposizioni normative circa la struttura del

procedimento amministrativo da adottare per l'attuazione della normativa di cui all'articolo 19 della legge medesima, che ha dato succinta definizione della competenza del Ministero di grazia e giustizia, questa amministrazione ha ritenuto di darsi regole procedurali, desunte dal principio generale dell'ordinamento positivo e dal precetto costituzionale inteso ad assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

In tale ottica sono state impartite, per il tramite dei presidenti delle corti d'appello, ai comuni direttive volte a regolare il procedimento relativo alla concessione del mutuo presso la Cassa depositi e prestiti, ponendo a carico dei comuni medesimi l'onere di provare documentalmente il compimento delle seguenti attività:

1) richiesta di costruzione di edificio da destinare ad ufficio giudiziario e predisposizione, a cura del comune, del relativo progetto esecutivo;

2) visto dei capi degli uffici giudiziari interessati (pretore, presidente del tribunale, procuratore della Repubblica, presidente e procuratore generale della corte d'appello), inteso ad attestare la rispondenza del progetto alle esigenze operativo - funzionali degli uffici giudiziari fruitori dell'opera;

3) valutazione del provveditorato regionale alle opere pubbliche, territorialmente competente, contenente parere favorevole in linea tecnica e con riferimento alla congruità della spesa. Al riguardo è stato precisato che, qualora il provveditorato ritenesse di non potersi esprimere sulla congruità della spesa, il parere deve essere formulato dall'ufficio tecnico erariale;

4) proposizione della domanda del sindaco, ritualmente deliberata dal consiglio comunale, volta ad ottenere il parere favorevole di questo Ministero.

Si è inteso, in tale modo, acquisire tutti gli elementi di fatto utili all'espressione del parere per la concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti, sia pure con i limiti imposti dalla mancanza di un ruolo tecnico nell'ambito dell'amministrazione in ordine alle valutazioni di natura tecnica del progetto esecutivo e sulla congruità della spesa, limiti ai quali si è sopperito mediante l'acquisizione del relativo parere espresso dagli organi istituzionalmente deputati a tale compito (provveditorato regionale alle opere pubbliche, ufficio tecnico erariale).

Tanto premesso, in ordine al finanziamento per l'importo di lire 5.300.000.000, sul quale questo Ministero con nota 23 febbraio 1981 ha espresso parere favorevole, risulta agli atti dell'ufficio:

1) richiesta di completamento della costruzione avanzata dal sindaco in data 20 dicembre 1980 e predisposizione a cura del comune del progetto esecutivo;

2) visti del presidente della corte d'appello, del procuratore generale della Repubblica, del presidente del tribunale, del procuratore della Repubblica e del pretore;

3) voto 29 ottobre 1980, n. 505, con il quale il comitato tecnico amministrativo presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Campania ha approvato il progetto in linea tecnica ed economica;

4) domanda del sindaco in data 27 marzo 1981 volta ad ottenere la concessione del mutuo, previa deliberazione della giunta municipale 27 luglio 1980, n. 1653, concernente l'approvazione del progetto esecutivo, ratificata dal consiglio comunale con delibera 7 novembre 1980, n. 466.

Relativamente al finanziamento per l'ulteriore previsione di spesa di lire 2.150.000.000, sul quale questo Ministero ha espresso parere favorevole con nota 24 febbraio 1983, risulta agli atti dell'ufficio:

1) richiesta di completamento della costruzione avanzata dal sindaco in data 22 dicembre 1982 e predisposizione a cura del comune del progetto esecutivo;

2) in relazione al visto dei capi degli uffici si precisa che lo stesso non è stato acquisito, non incidendo i lavori relativi sulla rispondenza alle esigenze operative e funzionali dell'edificio;

3) atto n. 326 in data 10 novembre 1982, con il quale il comitato tecnico amministrativo presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Campania ha approvato il progetto in linea tecnica ed economica;

4) domanda del sindaco in data 8 marzo 1983, ritualmente deliberata dalla giunta municipale in data 20 aprile 1982, n. 975, volta ad ottenere la concessione del mutuo.

Relativamente alla documentazione comprovante il maggiore importo di lire 790.000.000 determinato in conseguenza della gara in aumento per gli impianti di riscaldamento, elettrico, ascensori e montacarichi, sulla quale questo Ministero ha espresso parere favorevole con nota 30 dicembre 1983, risulta agli atti dell'ufficio:

1) richiesta di completamento della costruzione avanzata dal sindaco in data 12 dicembre 1983 e predisposizione a cura del comune della documentazione tecnica;

2) in relazione al visto dei capi degli uffici si precisa che lo stesso non è stato acquisito, non incidendo i lavori relativi sulla rispondenza alle esigenze operativo-funzionali dell'edificio;

3) atto n. 227 in data 7 ottobre 1983, con il quale il comitato tecnico amministrativo presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Campania ha approvato in linea tecnica ed economica gli atti facenti parte della predetta documentazione;

4) domanda del sindaco in data 7 gennaio 1984, ritualmente deliberata dalla giunta municipale in data 2 giugno 1983, n. 1069, volta ad ottenere la concessione del mutuo.

Relativamente alla perizia di completamento per un importo di lire 2.600.000.000, sulla quale questo Ministero con nota 21 settembre 1984 ha espresso parere favorevole limitatamente all'importo di lire 2.200.000.000, non potendo essere ammessa al finanziamento la ulteriore spesa di 400 milioni prevista per il trasporto di atti dal vecchio al nuovo palazzo di giustizia, risulta agli atti dell'ufficio:

1) richiesta di completamento della costruzione avanzata dal sindaco in data 17 luglio 1984 e predisposizione a cura del comune della perizia di variante e suppletiva;

2) in relazione al visto dei capi degli uffici si precisa che lo stesso non è stato acquisito, non incidendo i lavori relativi sulla rispondenza alle esigenze operativo-funzionali dell'edificio;

3) atto n. 169 in data 9 luglio 1984, con il quale il comitato tecnico amministrativo presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Campania ha espresso parere favorevole all'approvazione della predetta perizia in linea tecnica ed economica;

4) domanda del sindaco in data 26 settembre 1984, ritualmente deliberata dalla giunta municipale in data 31 dicembre 1983, n. 2375, volta ad ottenere la concessione del mutuo.

Ritualmente alla perizia concernente opere di completamento per l'importo di lire 1.600.000.000, sulla quale questo Ministero con nota 15 luglio 1986 ha espresso parere favorevole limitatamente all'ammontare di lire 1.599.015.595, non potendo essere ammessa al finanziamento la somma di lire 984.405 relativa ad una tenda di velluto, risulta agli atti dell'ufficio:

1) richiesta di completamento della costruzione avanzata dal sindaco in data 1° settembre 1986 e predisposizione a cura del comune della perizia di variante e suppletiva;

2) visti del presidente della corte d'appello, del procuratore generale della Repubblica, del presidente del tribunale, del procuratore della Repubblica e del pretore;

3) atto n. 111 in data 28 aprile 1986, con cui il comitato tecnico amministrativo presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Campania ha approvato la predetta perizia in linea tecnica ed economica;

4) domanda del sindaco in data 10 settembre 1986, ritualmente deliberata dalla giunta municipale in data 28 gennaio 1986, n. 64, volta ad ottenere la concessione del mutuo.

Relativamente alla fase esecutiva dell'opera, si comunica che, come risulta dagli atti di questo Ministero, il comune espletò la gara d'appalto il 4 maggio 1971 con aggiudicazione dei lavori all'impresa Di Lorenzo.

La prefettura di Caserta, su ricorso dell'impresa Rossetti annullò la predetta aggiudicazione, ma a sua volta il Consiglio di Stato, adito dall'impresa aggiudicataria, dichiarò la legittimità della gara d'appalto, rendendo possibile l'inizio dei lavori.

Con nota 20 ottobre 1976 l'Avvocatura distrettuale di Napoli, in relazione a riserve avanzate dall'impresa Rossetti, richiese a questo Ministero la trasmissione del contratto d'appalto e del capitolato speciale relativo all'appalto medesimo.

Con riferimento a tale nota, con lettera 16 dicembre 1976, si invitò il comune, quale stazione appaltante, a trasmettere detti documenti all'Avvocatura distrettuale e con lettera 17 gennaio 1976 diretta all'Avvocatura distrettuale medesima, nel dare conoscenza del predetto invito, si ritenne opportuno precisare che questo Ministero aveva effettuato, di concerto con quelli dell'interno e del tesoro, la concessione al comune del contributo statale per la costruzione dell'edificio, mantenendosi completamente estraneo ad ogni rapporto tra comune ed impresa.

Risulta altresì che in data 13 dicembre 1972 pervenne alla direzione generale degli affari civili un esposto diretto oltre che a questo Ministero anche a varie altre autorità, con il quale si affermava la non rispondenza del progetto ai regolamenti edilizi del comune ed alla

normativa urbanistica statale, materie sulle quali questo Ministero non ha alcuna competenza.

Detto esposto, sul quale il comune con nota 13 febbraio 1973 espresse le proprie osservazioni, fu posto agli atti perchè risultato apocrifo da indagini effettuate dalla compagnia dei carabinieri di Santa Maria Capua Vetere.

Oltre a quanto sopra comunicato nessuna particolare irregolarità risulta segnalata a questo Ministero circa l'esecuzione dell'opera.

Relativamente al collaudo dell'edificio si fa presente che con telegramma 11 ottobre 1989 e con telefax 15 febbraio 1989 questo Ministero ha invitato il presidente del tribunale ad acquisire presso il comune ed a trasmettere a questo Ministero dettagliate notizie e la documentazione eventualmente già redatta sul collaudo del nuovo palazzo di giustizia.

Con nota 21 dicembre 1989 il presidente del tribunale ha riferito che, a quanto comunicato da un ingegnere dell'ufficio tecnico del comune, il collaudo statico è stato eseguito, ma non è stato ancora effettuato il collaudo finale dei lavori, poichè in estensione rispetto all'appalto principale è stata affidata la realizzazione dell'impianto di condizionamento (il cui progetto è stato predisposto ed approvato dopo il trasferimento degli uffici giudiziari nel nuovo edificio) e, pertanto, le opere non possono considerarsi ultimate.

Si comunica, altresì, che con nota 15 settembre 1989 il predetto presidente del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha informato che da parte della procura della Repubblica non è stata disposta alcuna indagine sulla costruzione del locale palazzo di giustizia.

Relativamente alla proposta formulata dall'onorevole interrogante di una «perizia tecnica intesa ad accertare il reale valore dell'opera eseguita», si osserva che tale perizia dovrebbe essere eseguita su un immobile ormai appartenente al patrimonio del comune. Peraltro l'indagine proposta dall'onorevole interrogante, non rientrando nella competenza di questo Ministero, si porrebbe come interferenza nell'ambito delle attribuzioni dell'ente locale, il cui operato è soggetto a specifici organi di controllo.

Quanto alla struttura per i maxi-processi realizzata in località Cappuccini nel comune di Santa Maria Capua Vetere, si fa presente che nel momento in cui venne progettata la costruzione del nuovo palazzo di giustizia non poteva prevedersi la necessità di un'aula di udienza per processi con rilevante numero di imputati detenuti. Tale esigenza è sopravvenuta quando l'opera era ormai in fase di ultimazione e, pertanto, un'eventuale variante per la realizzazione di tale struttura nel nuovo palazzo di giustizia avrebbe comportato un ulteriore ritardo nell'ultimazione dei lavori e la sottrazione agli uffici giudiziari di una parte degli spazi già progettualmente previsti.

D'altra parte, detta struttura doveva essere costruita urgentemente ed, infatti, è stata eseguita su area demaniale dal provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Campania, al quale, con decreti interministeriali di delega emessi a norma dell'articolo 52 del regio

decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono stati posti a disposizione i fondi necessari.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(4 giugno 1990)

MOLTISANTI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che i recenti fatti di sangue verificatisi in provincia di Siracusa e di Ragusa (omicidi e tentati omicidi) e gli innumerevoli altri reati contro il patrimonio (furti, estorsioni, rapine) hanno allarmato le popolazioni, tanto più in quanto nessuna traccia degli autori di tali delitti è emersa dalle, sia pur scrupolose, indagini degli organi di polizia;

che tali manifestazioni delinquenziali lasciano intravedere l'esistenza di vere e proprie organizzazioni criminali pericolose, che, per un verso, sembra siano alimentate da un vertiginoso giro di spaccio di sostanze stupefacenti (come è agevole dedurre dalla diffusione del loro uso in ogni ambiente e soprattutto fra i giovani e persino fra gli studenti di ogni ordine e grado) e, per altro verso, denunciano lo stato di bisogno indotto delle vittime della droga, dei tossicodipendenti costretti a delinquere per procurarsi il corrispettivo delle costosissime quanto malefiche sostanze;

che, conseguentemente, appare evidente che, sia pure per finalità diversificate, la criminalità organizzata di stampo mafioso che ruota attorno all'interesse perverso dello spaccio di stupefacenti e quella comune, organizzata o no, costituita dagli utenti della droga, interagiscono permanentemente, attesa l'innegabile loro contiguità operativa ed il cointeresse ad eludere i controlli degli inquirenti;

che, pertanto, in attesa che venga legiferato in maniera compiuta, organica ed atta a rimediare alle disastrose conseguenze di una cultura permissiva da cui è scaturita la normativa in vigore che regola la materia, è necessario approntare con urgenza i rimedi opportuni ed idonei ad interrompere la paurosa china dell'emergenza, attraverso una più accurata opera di controllo e di prevenzione;

che per tali ardui e non agevoli compiti sono assolutamente inadeguati gli organici della polizia di Stato, dei carabinieri e della Guardia di finanza,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del sensibile aumento di tossicodipendenti e della diffusione di sostanze stupefacenti in tutta la Sicilia e particolarmente nelle province di Ragusa e di Siracusa che fino a qualche anno fa non erano state invase dal fenomeno;

2) se non ritenga necessario, indispensabile e urgente disporre che le autorità preposte all'ordine pubblico si attivino in modo più efficace per un controllo permanente e capillare, idoneo a conoscere il tenore di vita, il tipo di attività ed il reddito di tutti coloro, peraltro conosciuti, che in qualche modo gravitano attorno al fenomeno droga, come spacciatori o come drogati;

3) se non ritenga necessario altresì disporre un aumento degli organici per tale attività di controllo, essendo certo che ormai anche le

famiglie dei drogati come i responsabili del mondo delle scuole (provveditori agli studi, presidi, direttori didattici, professori, personale non docente, medici scolastici), gli ufficiali sanitari, gli assistenti sociali e gli organi delle USL avvertono l'esigenza di una presenza più costante delle forze dell'ordine chiamate al controllo ed alla prevenzione, ma non trovano sufficiente riscontro alle richieste di intervento, attesa l'esiguità numerica delle forze dell'ordine, tra l'altro non adeguatamente attrezzate per tale specifico compito (cani antidroga, eccetera);

4) se non ritenga necessario disporre che i prefetti di ogni capoluogo di provincia organizzino per ogni comune un centro di raccolta di notizie utili alla identificazione dei tossicodipendenti, sotto la responsabilità diretta di un comitato permanente antidroga (composto, ad esempio, dai sindaci, dai responsabili delle forze dell'ordine e dai coordinatori delle USL) cui gli interessati al problema (le famiglie, i capi di istituto, i cittadini e chiunque intenda collaborare per risolvere il drammatico problema sociale della droga) possano rivolgersi per fornire dati e notizie utili a curare il drogato e a scoprire lo spacciatore.

(4-02462)

(17 novembre 1988)

RISPOSTA. - Questo Ministero segue con particolare attenzione il fenomeno dell'espandersi della tossicodipendenza nelle province di Siracusa e Ragusa, come nel resto del territorio nazionale.

Viene invero svolta un'intensa opera di sorveglianza e repressione.

A tal fine sono stati disposti un potenziamento quantitativo e un perfezionamento qualitativo delle forze dell'ordine, che hanno posto le condizioni necessarie per il conseguimento dei risultati operativi sempre più efficaci.

In tale prospettiva, dal novembre 1988 è operante il nucleo prevenzione crimine della Sicilia orientale, destinato a svolgere nelle aree più sensibili dell'Isola mirati servizi di vigilanza e controllo del territorio.

Nelle province di Ragusa e Siracusa, poi, sono stati intensificati i servizi antidroga e incentivati gli interventi di investigazione dei commissariati di polizia e delle squadre mobili.

Si è inoltre accresciuta la forza effettiva del gruppo operativo antidroga del nucleo regionale di polizia tributaria di Palermo.

La presenza delle forze dell'ordine viene quindi costantemente adeguata alle esigenze operative locali, consentendo un'incessante attività di contrasto al consumo e allo spaccio di droga.

Anche le prefetture di Ragusa e Siracusa hanno assunto un ruolo di promozione e riferimento nell'ambito della propulsione e concertazione di interventi e iniziative nel settore.

Sono stati, infatti, attivati gli osservatori permanenti sul fenomeno droga, con il compito di creare un supporto informativo aggiornato ed essenziale. Nelle riunioni dei comitati provinciali dell'ordine e della sicurezza pubblica, poi, sono stati promossi specifici servizi di vigilanza ed è stata programmata, a Siracusa, e attuata, a Ragusa, la costituzione presso ciascun comune di comitati misti permanenti con il compito di

progettare e realizzare attività di prevenzione e recupero dei tossicodipendenti.

Il Ministro dell'interno

GAVA

(6 giugno 1990)

MOLTISANTI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori legali di Caltanissetta, per corrispondere all'aspirazione della città di Gela di vedere istituito il tribunale, ha previsto, nell'ambito del costituendo nuovo circondario, il mandamento della pretura di Vittoria;

che la proposta di scorporo della pretura di Vittoria dal tribunale di Ragusa non ha visto alcuna preliminare intesa nè con l'ordine degli avvocati e procuratori legali di Ragusa nè con le autorità politiche ed amministrative del territorio ibleo;

che tale scorporo è stato recepito in un disegno di legge presentato in Parlamento ed attualmente all'esame della Commissione giustizia del Senato;

che il nuovo assetto funzionale intravisto appare del tutto ingiustificato alla luce dello sconvolgimento che ne deriverebbe sia agli uffici giudiziari del tribunale di Ragusa, sia, soprattutto, alla popolazione del territorio di Vittoria, integrata, sin dalle origini, nella provincia iblea per affinità culturali, etniche, sociali, politiche ed economiche;

che tale iniziativa trascura di considerare la conseguente disarticolazione di tutti gli uffici (anzitutto giudiziari) con notevoli ripercussioni su quelli da essi dipendenti o, comunque, ad essi collegati e degli organismi che fanno capo alla provincia di Ragusa (con grave ed irreparabile danno per i cittadini, gli operatori del diritto e quant'altri ogni giorno usufruiscono dei vari servizi);

che non è stato considerato, deliberatamente, il decisivo apporto degli affari civili e penali che il comprensorio di Vittoria arreca al tribunale di Ragusa e, di conseguenza, alla corte di appello di Catania, così sovvertendo gli equilibri e gli assetti tradizionali (consolidati in positivo) dell'intero distretto di Catania,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti si intenda adottare al fine di accertare le reali motivazioni sottese alla iniziativa lamentata, al fine di evitare che aberranti interessi campanilistici prevalgano sulla funzionalità degli organismi della giustizia e sul diritto dei cittadini di poterne fruire senza danno.

(4-04195)

(5 dicembre 1989)

RISPOSTA. – In relazione alla interrogazione di cui in oggetto, si comunica che la pretura di Vittoria continua a far parte del circondario di Ragusa e non di Gela.

Tanto risulta in modo inequivocabile dalla legge 1° marzo 1990, n. 42.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(5 giugno 1990)

ONORATO. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere:

se risulti vero che in alcune zone italiane, o per lo meno nel modenese, alcuni ignoti usino rivolgere telefonicamente pesanti sollecitazioni ai cittadini per ottenere abbonamenti a una sedicente «Rivista politica» che sarebbe diretta dall'onorevole Puletti e che, in particolare, in cambio dell'abbonamento, venga promesso agli abbonati un «trattamento favorevole» da parte della polizia;

se sia vero, altresì, che, quando il cittadino accondiscende all'abbonamento, gli arrivi un plico contro-assegno per la considerevole cifra di lire 160.000, che spesso non viene respinto per semplice timore reverenziale;

ove le notizie risultassero confermate, quali iniziative il Ministro interrogato abbia assunto o intenda assumere per evitare che l'immagine e la funzione della polizia di Stato vengano strumentalizzate per fini truffaldini o comunque per interessi privati e commerciali.

(4-00883)

(19 gennaio 1988)

RISPOSTA. - Da accertamenti svolti non sono emerse notizie in merito alla rivista segnalata dall'onorevole interrogante, nè risultano presentate denunce da parte di persone indotte a sottoscrivere abbonamenti a tale pubblicazione.

Risulta, tuttavia, che in passato alcuni cittadini modenesi abbiano ricevuto telefonate da parte di individui che, qualificandosi come appartenenti alle forze dell'ordine, proponevano l'abbonamento a riviste sull'attività della polizia di Stato.

Le indagini esperite hanno portato all'identificazione dei responsabili, nei confronti dei quali è stato avviato procedimento penale dalla locale procura della Repubblica.

Il Ministro dell'interno
GAVA

(4 giugno 1990)

PAGANI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Per conoscere:

se sia a conoscenza dei gravi disagi che provoca in zone montane, quali in particolare quella del Friuli e della Val d'Ossola in Piemonte, la razionalizzazione della rete scolastica introdotta dalla legge n. 426 del 1988, in rapporto alle particolari condizioni di collegamento e trasporto ed altresì ai riflessi negativi di tipo sociale ed economico che la

soppressione di sedi scolastiche comporta quale incentivo allo spopolamento della montagna;

se e quali provvedimenti o criteri intenda adottare in ordine ad un'eventuale sospensione o graduale applicazione della predetta legge nelle zone di montagna.

(4-04261)

(20 dicembre 1989)

RISPOSTA. - In merito alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto si ritiene opportuno premettere che il piano di razionalizzazione della rete scolastica, previsto dalla legge n. 426 del 1988, consente all'amministrazione, per effetto del combinato disposto dai commi 2 e 3 dell'articolo 2, un'applicazione non perentoria e tassativa ma modulata, in maniera da tener conto, e nello spazio e nel tempo, di tutta una serie di fattori, tra i quali appunto le specifiche esigenze socio-economiche dell'ambito territoriale.

Ed è in effetti in questo spirito di cauta gradualità che l'amministrazione ha dato attuazione alla normativa in parola, tant'è che nessun circolo didattico è stato finora soppresso in Friuli.

Anche per i successivi interventi di razionalizzazione, pur nel pieno ossequio dei livelli numerici previsti dalla legge, non si potrà non tener conto della particolare conformazione geografica di alcune zone del nostro paese.

Infatti la salvaguardia dell'autonomia delle scuole ubicate in zone particolarmente disagiate appare necessaria nei casi in cui, per le oggettive difficoltà di collegamento, la sua mancanza potrebbe gravemente pregiudicare il funzionamento.

Disposizioni in tal senso sono contenute nella ordinanza ministeriale n. 40 del 26 febbraio 1990 emanata in applicazione dell'articolo 22 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, e riguardante la razionalizzazione della rete scolastica per il quinquennio 1990-1991/1994-1995.

Il Ministro della pubblica istruzione

MATTARELLA

(2 giugno 1990)

PETRARA, LOPS. - *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie.* - Per sapere se sono stati istruiti e approvati i progetti pugliesi presentati alla CEE per ottenere i fondi previsti per i PIM (programmi integrati mediterranei), relativi ai settori della floricoltura, della tabacchicoltura, della olivicoltura e della vitivinicoltura e se, infine, è stata determinata e quantificata la prima tranche per la regione Puglia.

(4-00524)

(20 ottobre 1987)

RISPOSTA. - In relazione all'interrogazione indicata in oggetto, si comunica che i Programmi integrati mediterranei (PIM) istituiti dal Regolamento CEE n. 2088/85 del Consiglio del 23 luglio 1985 si

inseriranno nella procedura per «programmi» che ha sostituito quella per «progetti» nella normativa comunitaria, a partire dal Regolamento n. 1797/84 del Fondo europeo di sviluppo regionale, fino all'attuale coordinamento dei Fondi comunitari a finalità strutturale.

Secondo tale procedura, la Comunità esamina ed approva – eventualmente modificandolo, ma di intesa con il proponente, nell'ambito del «partenariato» che coinvolge le competenze e le responsabilità della Commissione della CEE, del Governo e della regione – il solo programma, che si articola in sottoprogrammi settoriali, a loro volta composti da linee specifiche di intervento (le cosiddette «misure»).

A seguito di tale approvazione, la regione – che per il PIM è l'unica «autorità» competente per la attuazione del programma – riceve, istruisce ed, eventualmente, approva e finanzia i progetti che rientrano nelle «misure», previste dal PIM, che risultino ancora dotate di finanziamento. Fanno eccezione i limitati casi in cui vigono ancora procedure per progetti che seguono le prassi previste in passato.

Allo stato attuale, allo scrivente Dipartimento – che, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 1986, è l'unica «autorità» centrale che segue l'attuazione dei PIM dopo averne verificato la conformità ai fini della loro presentazione al CIPE e, quindi, alla Commissione – risultano notevoli ritardi attuativi di alcuni PIM delle regioni meridionali, tra le quali, è appunto, la regione Puglia. Per quest'ultima, in particolare, non risultano allo scrivente effettivamente ancora attuati progetti singoli nell'ambito delle «misure» riguardanti i settori indicati dagli interroganti.

Ne consegue che la «prima fase» del PIM Puglia (1988-1990), pur essendo determinata e quantificata in sede di «contratto di programma», è ancora in fase di avvio.

*Il Ministro senza portafoglio
per il coordinamento delle politiche comunitarie*
ROMITA

(1° giugno 1990)

POLLICE. – *Al Ministro della difesa.* – Per conoscere, in relazione alla grave vicenda dei militari colpiti da tumore nel Secondo gruppo artiglieria missili contraerei, per cui sono morti tra il 1982 ed il 1988 per leucemia, linfoma o mieloma, cinque dei marescialli dell'Esercito addetti alla manutenzione del sistema radar Hawk della NATO (la causa sarebbe da ricercare nelle radiazioni ionizzanti emesse dalla valvola tipo «thyatron»), quali provvedimenti si intenda adottare e se fra essi siano compresi:

- a) l'immediata sospensione dell'impiego dei radar Hawk;
- b) l'immediato riconoscimento della causa di servizio per i colpiti da radiazioni;
- c) l'immediata ricerca, presso la NATO, dei responsabili della nocività dei radar di produzione USA e il risarcimento dei danni all'Italia, risarcimento da devolvere alle famiglie;
- d) una immediata inchiesta sul perchè il Ministero della difesa

non abbia provveduto a tutelare la salute dei dipendenti nonostante che dal 1978 fossero emersi seri dubbi sulla nocività dei radar;

e) l'immediata introduzione nelle Forze armate delle norme di sicurezza sul lavoro vigenti in campo civile, essendo la normativa militare del tutto carente;

f) l'invio di una commissione d'inchiesta a visitare tutte le stazioni dotate di missili Hawk.

(4-03817)

(20 settembre 1989)

RISPOSTA. - L'interrogazione evidenzia fatti riportati in articoli di stampa in cui si ipotizza che i decessi (a causa di varie forme tumorali) di cinque sottufficiali, in servizio presso il 1° e 2° gruppo del 5° reggimento missili contraerea, siano stati verosimilmente determinati dalle radiazioni ionizzanti emesse dalla valvola tipo Thyatron montata sul sistema radar Hawk.

Al riguardo lo Stato maggiore della Difesa ha fornito i seguenti elementi di chiarimento.

L'ipotesi di cui trattasi non trova riscontro in dati di fatto giacchè nessuno dei sottufficiali predetti era tecnico elettronico addetto alla manutenzione del radar Ipar dotato di valvola Thyatron. I casi di decesso verificatisi hanno interessato operatori impiegati in due soli siti a fronte dei numerosi altri esistenti dove le condizioni di lavoro sono del tutto analoghe e dove non risultano essersi verificati casi del genere.

Non sussistono elementi che possano far attribuire le suddette manifestazioni patologiche alle radiazioni ionizzanti emesse dai radar del sistema Hawk. L'impiego del sistema in parola, in uso da venticinque anni presso ventidue paesi, non risulta aver mai evidenziato effetti nocivi. Peraltro tale tipo di valvola non si distingue per particolari proprietà «nocive» rispetto ad altri componenti analoghi che, accelerando fasci di elettroni, possono produrre radiazioni X «parassite» di basse energia ed intensità.

Già in precedenza, in una controversia riguardante il medesimo problema, l'eventualità prospettata è stata esclusa a seguito di misurazioni eseguite da un collegio tecnico nominato dal tribunale di Venezia che accertò che le radiazioni ionizzanti non raggiungevano livelli di pericolosità. Al riguardo anche lo Stato maggiore dell'Esercito dispose una serie di misurazioni da parte dell'attuale CRESAM (Centro ricerche esperienze applicazioni militari) e dell'Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della Marina militare (Mariteleradar) per verificare l'intensità delle radiazioni ionizzanti e delle emissioni di onde elettromagnetiche presenti sui posti di lavoro del personale addetto al sistema Hawk.

Dagli accertamenti emerse quanto segue:

radiazioni ionizzanti: furono escluse situazioni di pericolo e quindi la necessità di definire «zone controllate» (aree cioè in cui sottoporre il personale a sorveglianza fisica e medica per la protezione contro le radiazioni). Ad ulteriore titolo precauzionale fu disposta la schermatura della valvola Thyatron del radar Ipar; tale operazione fu attuata nel 1986 con l'installazione di appositi *kit* aggiuntivi;

onde elettromagnetiche: furono rilevate intensità superiori a 10

mwcm2 in alcune zone ben delimitate vicine ad alcuni radar in fase di radiazione. Dette zone, peraltro, erano interdette al transito del personale durante il funzionamento dei mezzi in questione, secondo quanto prescritto dalla normativa in materia.

La valvola Thyatron trova molteplici applicazioni in campo elettronico. È pertanto possibile che essa risulti impiegata su diversi tipi di apparati destinati sia ad usi civili che militari.

Nell'ambito delle Forze armate le valvole tipo Thyatron o simili sono utilizzate, oltre che nel sistema Hawk, nel complesso di rilevamento e calcolo CT/40-G, nel radar di sorveglianza AN/TPS-1E, nei radar della assistenza al volo, della difesa aerea, dei sistemi missilistici Nike e Spada e di sistemi avionici.

In particolare, per quanto riguarda l'Esercito, apparecchiature analoghe a quelle utilizzate presso i reparti in cui si sono verificati i decessi vengono impiegate presso le unità di artiglieria controaerea leggera.

Non risulta che ufficiali abbiano presentato denuncia contro la presunta pericolosità degli impianti radar. Il problema è stato trattato anche nell'ambito del comitato centrale di rappresentanza dell'Esercito, nel quadro delle misure per la sicurezza del personale.

Non è possibile quantificare il personale che per motivi operativi, addestrativi o tecnici sia venuto in contatto con apparati montanti il citato tipo di valvola; ciò sia a causa degli avvicendamenti intervenuti fra il personale, sia perchè, non essendo gli apparati in questione sottoposti a particolari vincoli, gli stessi possono essere avvicinati da tutto il personale in servizio presso le unità e da altro occasionale (ad esempio Commissioni parlamentari, eccetera).

Il problema generale degli effetti connessi agli apparati radar è sempre esistito in quanto intrinseco agli apparati stessi; fin dal 1978 fu avviata una attività rivolta a intensificare, mediante aggiunta di materiali schermanti, le misure di sicurezza già in atto. Non sussistendo, al momento, condizioni tali da comportare l'esposizione del personale a livelli di rischio superiori a quelli ritenuti accettabili dalla normativa in materia, non si reputa necessario sospendere l'impiego dei radar Hawk.

Il provvedimento di riconoscimento di dipendenza delle infermità dalla causa di servizio interviene allorchè gli organi sanitari accertino il collegamento tra le infermità riscontrate e l'attività di servizio.

Una ricerca - presso la NATO - dei responsabili della nocività dei radar, con richiesta di risarcimento dei danni, non appare fattibile sia perchè l'ipotesi di «danno» non è comprovata da dati di fatto, sia perchè l'impiego, in ambito NATO, degli apparati radar è subordinato al rispetto delle norme di legge vigenti nelle singole nazioni.

Le norme di sicurezza sul lavoro sono valide anche in campo militare (la normativa specifica riguarda aspetti della sicurezza del personale collegati alle peculiari attività svolte ed ai particolari mezzi impiegati).

La tutela della integrità fisica del personale è stata sempre un obiettivo primario delle Forze armate. Tutto il personale soggetto a potenziale rischio connesso a radiazioni ionizzanti e microonde è sottoposto a visite mediche specialistiche preventive periodiche. Ulteriori iniziative sono in corso di attuazione da parte dell'Esercito

(adozione di dosimetri individuali per consentire la disponibilità di dati dosimetrici in caso di eventi non prevedibili e accidentali; disponibilità dei risultati degli accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dal servizio degli interessati).

Non sussistono preclusioni all'invio di una commissione d'inchiesta per verificare lo stato delle stazioni dotate di missili Hawk.

Il Ministro della difesa
MARTINAZZOLI

(5 giugno 1990)

POLLICE. - *Ai Ministri della difesa e di grazia e giustizia.* - Premesso che con il decreto n. 08456 del 14 maggio 1988 a firma del ministro Zanone è stato disposto il trattenimento in servizio dell'ammiraglio di squadra Giulio Benini nell'incarico di comandante del dipartimento marittimo dello Ionio e del canale di Otranto e, conseguentemente, di membro della commissione superiore di avanzamento della Marina militare, si chiede di sapere:

quali siano i reali motivi di tale trattenimento, considerato che ormai da molti mesi era disponibile presso lo Stato maggiore Marina, senza incarico alcuno e con il trattamento di missione (articolo 100), l'ammiraglio di squadra Strigini (posizione anomala se non illegittima per un ammiraglio di squadra, già segnalata con una precedente interrogazione parlamentare);

quali siano stati i reali motivi per cui, una volta cessata la proroga di due mesi, l'incarico di comandante marittimo dello Ionio e del canale di Otranto è stato affidato *ad interim* all'ammiraglio comandante di Mari-Sicilia, un ufficiale di più basso grado che, per legge, non avrebbe potuto ricoprire un tale incarico, specie se si considera che perdurava nella sua anomala posizione l'ammiraglio Strigini, e se ciò sia dovuto al fatto che l'ammiraglio Geraci non gradiva tale incarico;

perchè si sia dovuto attendere l'estate del 1988 per dare corso ad un movimento che ripristinava finalmente la legittimità: l'ammiraglio di squadra Strigini nell'incarico di direttore generale del personale della Marina e l'ammiraglio di squadra Vandini da direttore generale del personale militare della Marina a comandante del dipartimento marittimo dello Ionio e del canale di Otranto;

in base a quali criteri generali vengano disposti i trattenimenti e i richiami e quale azione di controllo venga svolta in materia dal Ministro della difesa;

quali considerazioni e quali situazioni di obiettiva emergenza abbiano costretto l'amministrazione, e per essa il Ministro, a concedere ad un ufficiale a più basso livello (il titolare di Mari-Sicilia) un incarico che la consuetudine, prima ancora della legge, gli impediva di ricoprire (comandante di Maridipart - Taranto), specie se si tiene conto che esisteva disponibile, senza incarico, un ufficiale a tale incarico legittimato (l'ammiraglio Strigini), mentre l'ammiraglio di squadra Giulio Benini veniva trattenuto in servizio (con assegni);

se il Ministro di grazia e giustizia non ritenga di dover interessare la magistratura penale e amministrativa (Corte dei conti) per accertare

se nei comportamenti della pubblica amministrazione non siano configurabili ipotesi di reato (per esempio: omissione di atti di ufficio e interessi privati in atti di ufficio) e non sia derivato danno per le finanze dello Stato.

(4-03988)

(24 ottobre 1989)

RISPOSTA. - Si risponde anche a nome del Ministro di grazia e giustizia.

Il mantenimento in servizio per sessanta giorni dell'ammiraglio di squadra Benini e la non immediata assegnazione dell'incarico all'ammiraglio di squadra Strigini sono scaturiti - secondo quanto chiarito dallo Stato maggiore della Marina - da esigenze di programmazione nell'impiego degli ammiragli di squadra.

Come già comunicato in risposta alla precedente interrogazione 4-02731, l'ammiraglio Strigini, prima di essere nominato direttore generale di Maripers, ha dovuto assolvere presso lo Stato maggiore della Marina l'incarico di coordinare importanti ed urgenti studi sulla «organizzazione logistica» e sulla «valutazione del personale».

Il trattamento di «missione» per il trasferimento da La Spezia a Roma è stato liquidato all'ammiraglio di squadra Strigini osservata la legge 10 marzo 1987, n. 100.

In attesa della deliberazione del Consiglio dei ministri, l'incarico di comandante in capo del dipartimento militare marittimo dello Jonio e del canale d'Otranto fu attribuito *ad interim* all'ammiraglio di divisione Arena, in quanto preposto al limitrofo comando della Sicilia.

Si fa presente, infine, che i trattenimenti ed i richiami in servizio vengono, secondo la durata, proposti o disposti dal Ministro della difesa in base a situazioni contingenti ed alla programmazione effettuata e sono sottoposti a vincoli e controlli (Ministero del tesoro, Corte dei conti).

Il Ministro della difesa
MARTINAZZOLI

(5 giugno 1990)

POLLICE. - *Al Ministro della difesa.* - Per conoscere, in relazione al caso del secondo capo Manolo Franci, in servizio presso l'ospedale della Marina di La Spezia:

se rispondano al vero i seguenti fatti:

1) segnalazione del Franci ai suoi superiori circa il fatto che le navi che rientravano dal Golfo Persico, prima di ancorarsi in porto, mandavano a terra materiale elettronico acquistato all'estero, fuori dogana, a mezzo di motobarche, scaricandolo di nuovo in località fuori dogana a La Spezia;

2) segnalazione del fatto che nella Cooperativa marinai dell'ospedale veniva venduto latte di Maricommi (direzione del commissariato); sulle buste di latte infatti c'era scritto: «Maricommi MM, contratto n. ... in data ...». Nella cooperativa erano custoditi 250 litri di latte di questo tipo. Oltre al latte venivano venduti anche succhi di frutta, biscotti

provenienti da Maricommi e destinati agli ammalati nonchè acqua minerale Tesorino. Veniva segnalato anche che il latte scaduto della cooperativa veniva passato in cucina per far fare la colazione ai marinai integrandolo con latte fresco. Lo stesso ammiraglio Papili, comandante del dipartimento, si era recato nella cooperativa chiedendo una busta di latte, rendendosi così conto di persona che il latte era di Maricommi;

3) segnalazione del fatto che alla palazzina Fragola 16A veniva scaricato furtivamente dell'olio proveniente dall'auto-reparto dell'arsenale;

4) segnalazione circa irregolarità nell'assegnazione degli alloggi. Tra i casi segnalati quello del capo Oreste Sofia che occupava un alloggio di servizio pur avendo un appartamento in via XX Settembre 236, al secondo piano, e quello del capo Sparta Giovanni, pure occupante un alloggio di servizio pur avendo in proprietà due appartamenti;

se personale abitante a Le Grazie sia stato assunto in arsenale, saltando tutti i concorsi e sfruttando vari sotterfugi;

se l'ammiraglio Papili, comandante del dipartimento, sia stato correttamente informato dei fatti sopra descritti;

i motivi per cui il secondo capo Franci sia stato sfrattato dall'alloggio di servizio (notizia apparsa anche sui giornali, si veda ad esempio «La Nazione» del 29 e 30 settembre e del 16 e 17 ottobre) e se questo sfratto sia da collegare alle segnalazioni non gradite ai superiori fatte dal Franci nell'esercizio del suo specifico compito di capo aiutante (servizio d'ordine della piazza).

(4-04043)

(8 novembre 1989)

RISPOSTA. - In occasione del rientro a La Spezia delle diverse unità della Marina militare italiana succedutesi nel Golfo Persico, non è mai pervenuta segnalazione di irregolarità nè da parte della Guardia di finanza, che controlla tutti i varchi delle basi navali, nè da parte di altre autorità di polizia.

Il comandante in capo del dipartimento militare marittimo di La Spezia, nell'ambito della sua azione di comando, alle ore 7 del 19 luglio 1989, ha effettuato una visita non preannunciata presso l'ospedale militare constatando che era in corso la colazione, adeguatamente preparata, consumata dal personale e composta da tutti gli alimenti attualmente previsti; inoltre il latte venduto nello spaccio cooperativa marinai risultava regolarmente approvvigionato dalla stessa ditta fornitrice del latte alla locale direzione di commissariato della Marina e nessuna delle confezioni recava la stampigliatura citata nell'interrogazione e l'acqua minerale «Tesorino» risultava acquistata direttamente dallo spaccio dell'ospedale e non dalla predetta direzione che si approvvigionava dalla ditta «Sacromoro».

A seguito di accurati controlli, si accertava che anche i succhi di frutta ed i biscotti posti in vendita nella cooperativa marinai non provenivano dalla direzione di commissariato.

In relazione al fatto della palazzina Fragola, i carabinieri, su segnalazione dell'incaricato del «servizio piazza», hanno effettuato un tempestivo sopralluogo con esito negativo.

L'assegnazione degli alloggi di servizio ai capi Sofia e Spartà è stata effettuata ai sensi del vigente regolamento.

I due sottufficiali, utenti dei predetti alloggi ASI, svolgono effettivamente gli incarichi correlati alla destinazione normativamente prevista degli apprestamenti abitativi citati e la cui assegnazione non è preclusa dall'essere i concessionari proprietari di abitazione.

Circa le assunzioni nell'arsenale della Marina militare di La Spezia di personale residente in località Le Grazie, si precisa che le stesse sono state effettuate negli ultimi 3 anni a seguito di concorso pubblico, fatta eccezione per 10 allievi operai assunti ai sensi della legge 19 maggio 1954, n. 345, e un operaio ex militare volontario assunto ai sensi della legge 31 maggio 1975, n. 191.

Nessuno degli assunti risulta residente alle Grazie (comune di Portovenere).

Nel mese di aprile dello scorso anno è pervenuta al comandante in capo una segnalazione relativa a presunte irregolarità nello svolgimento dei concorsi presso l'arsenale.

L'episodio è stato immediatamente denunciato all'autorità giudiziaria e non sono noti gli sviluppi istruttori.

Riguardo la corretta informazione del comandante in capo del dipartimento sui fatti di cui ha fatto cenno l'onorevole interrogante, si osserva che la catena gerarchica è prefigurata da leggi dello Stato anche per consentire la trattazione a livelli adeguati dei diversi argomenti.

Infine, la revoca dell'alloggio nei confronti del capo Franci è stata disposta in applicazione del menzionato regolamento sugli alloggi delle Forze armate, avendo egli perso titolo per cambio di incarico e contestuale richiesta dello stesso alloggio da parte del sostituto.

Sono stati inoltre revocati 4 alloggi ad altrettanti militari ed ex militari venutisi a trovare in una situazione simile a quella del Franci, al quale ultimo era già stata comunque concessa, a suo tempo, una proroga.

Il Ministro della difesa
MARTINAZZOLI

(6 giugno 1990)

POLLICE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso che nella risposta scritta all'interrogazione 4-01905, annunciata dall'interrogante nella seduta del 7 luglio 1988, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, a giustificazione dell'operato dei funzionari dell'ASST, della direzione centrale e degli ispettorati di zona, in ordine a presunte irregolarità nella gestione dei servizi - attività sociali, ha citato le norme di un decreto interministeriale (Poste e Tesoro) del 27 luglio 1983 (Disciplina accesso mense aziendali), l'interrogante che, coi normali mezzi a disposizione dei cittadini e secondo le normali regole della ricerca di norme giuridiche, non è stato in grado di reperire tale decreto interministeriale, chiede pertanto di sapere se il Ministro di grazia e giustizia non ritenga di confermare l'esistenza e la vigenza o meno del succitato decreto

interministeriale nella «Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana».

Considerato inoltre che, nel successivo decreto interministeriale (Poste e Tesoro) del 17 giugno 1988 DCPA/2/4/Del, viene citato anche il suindicato decreto interministeriale del 27 luglio 1983, quale riferimento a precedenti norme che rendevano esecutivo il decreto ministeriale del 5 agosto 1981 (articolo 2: definizione uffici esecutivi e individuazione delle categorie di personale aventi titolo a fruire delle mense aziendali), l'interrogante chiede al Presidente del Consiglio:

se, verificata l'esistenza, la mancata diffusione di tale atto e la conseguente inapplicazione della sua normativa, nonché la normativa del vigente decreto interministeriale del 17 giugno 1988, possa essere intesa quale volontà governativa omissiva;

se le responsabilità siano da attribuire ai comportamenti assunti dai vari rappresentanti succedutisi nel suindicato Dicastero a decorrere dalla data del decreto interministeriale in questione;

se le responsabilità siano da attribuire ai funzionari delle direzioni centrali, compartimentali o zonali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

qualora, invece, dalla risposta del Ministro Guardasigilli, risultasse acclarata l'inesistenza, ossia la non fondatezza, delle notizie contenute nella risposta scritta alla predetta interrogazione parlamentare, relativamente al succitato decreto interministeriale del 27 luglio 1983, quali provvedimenti intenda porre in essere nei confronti del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e dei suoi collaboratori che hanno contribuito alla stesura di tale atto.

(4-04252)

(20 dicembre 1989)

RISPOSTA. - Al riguardo si informa che, effettivamente, il decreto interministeriale Poste-Tesoro del 27 luglio 1983, concernente la disciplina di accesso alle mense aziendali, non è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in quanto, recando disposizioni aventi rilevanza interna, non necessitava di tale forma di pubblicità.

La normativa contenuta nel citato decreto è stata, comunque, portata a conoscenza di tutti gli organi centrali e periferici dell'amministrazione con apposite circolari esplicative e le disposizioni dallo stesso recate regolarmente osservate dal personale applicato presso gli uffici interessati.

Non è, invece, stato possibile dare concreta attuazione alla disciplina introdotta con decreto interministeriale Poste-Tesoro del 17 giugno 1988 che estende il beneficio del servizio di refezione a tutto il personale dell'esercizio applicato presso gli uffici esecutivi, a prescindere dall'orario di lavoro osservato.

L'applicazione della nuova normativa avrebbe comportato, infatti, come precisato nella nota n. GM/49789/817/4-3046/INT./RG del 3 marzo 1990 responsiva di analoga interrogazione presentata dall'onorevole interrogante, un notevole aumento della relativa spesa, reso ancor più rilevante dall'incremento del costo unitario dei pasti, assolutamente incompatibile con l'obiettivo generale di contenimento della spesa

pubblica e con la riduzione dello stanziamento operato dall'amministrazione per il 1990 sul relativo capitolo.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMI

(4 giugno 1990)

POLLICE. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso che, da alcune denunce pervenute al sottoscritto, nel carcere di Varese si verificherebbero abusi e non verrebbero garantite neppure quelle piccole conquiste di libertà contenute nella legislazione vigente, l'interrogante chiede di sapere se non si intenda avviare un'indagine su questo carcere per verificare le condizioni di vita dei detenuti e se vi sia rispettata la legislazione carceraria vigente.

(4-04353)

(24 gennaio 1990)

RISPOSTA. - In riferimento al contenuto dell'interrogazione si comunica quanto segue.

L'ispettore distrettuale di Milano, incaricato di effettuare apposita ispezione, ha assicurato che nella casa circondariale di Varese viene rispettata la legislazione vigente.

All'interno delle sezioni dei detenuti vige un clima tranquillo e collaborante, la popolazione detenuta è soddisfatta del trattamento penitenziario, ogni decisione che interessi la disciplina viene presa nel pieno rispetto delle norme dell'ordinamento penitenziario.

Il consiglio di disciplina, infine, viene regolarmente convocato dopo che le infrazioni disciplinari sono state puntualmente contestate al detenuto.

L'ispettore ha anche osservato che, per quanto attiene al vitto, da un controllo della cucina per i detenuti risulta che la confezione avviene nell'assoluto rispetto delle norme igieniche.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(5 giugno 1990)

POLLICE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e della difesa.* - Premesso che la Marina militare comprende l'insieme delle organizzazioni e degli apprestamenti impiegati nella difesa marittima (ed aerea) di un paese, per assicurargli il potere navale, o meglio oggi, aeronavale, necessario a garantirne l'indipendenza politica e la vita economica;

considerato che, a causa del profondo segreto che ne avvolge le attività più «preziose» e più «gelose», la situazione delle varie basi della Marina militare può essere oggi conosciuta solo in modo approssimativo,

L'interrogante chiede di conoscere se siano assicurate le condizioni igienico-sanitarie, indispensabili per un'esistenza vivibile e dignitosa, ai giovani di leva assegnati alla fregata «Perseo» della base militare di Taranto.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere:

a) di quante unità sia composto l'assegno della fregata «Perseo» e quante unità di fatto ospiti;

b) se i locali adibiti a dormitorio e i relativi servizi igienici riservati all'equipaggio siano soddisfacenti e funzionanti;

c) se, in occasione di lavori di verniciatura con materiali tossici sia al chiuso che all'aperto, i marinai abbiano accusato malessere e se questi, nel caso in cui ciò fosse accaduto, fossero tenuti ad usare apparecchiature atte a salvaguardare la loro salute;

d) se tali apparecchiature fossero o meno disponibili a bordo di detta unità navale;

e) se a bordo della citata unità navale sia previsto un servizio di lavanderia per il fabbisogno di tutto l'equipaggio o se l'equipaggio fruisca di un servizio di lavanderia a terra e, in questa seconda ipotesi, quale sia il costo a carico dello Stato;

f) se l'acqua potabile sia disponibile per tutto l'equipaggio in maniera sufficiente sia in navigazione sia in ancoramento o se l'equipaggio sia costretto a farne scorta provvedendo di tasca propria a terra;

g) se il servizio di mensa sia soddisfacente, in particolare rispetto alle norme igienico-sanitarie, e se tale servizio nel suo insieme sia soggetto a controlli ed ispezioni da parte degli ufficiali preposti.

Stabilito che nel naviglio da guerra moderno, secondo una normativa di circa vent'anni fa che ovviamente non fa cenno agli aggiornamenti tecnologici, può definirsi «fregata» ogni unità destinata all'azione antisommersibile, antiaerea e alla guida degli aerei da caccia, avente un dislocamento dalle 1.500 alle 2.000 tonnellate e capace di una velocità da 18÷20 nodi, con un armamento di cannoni da 100-120 millimetri e di lanciabombe, munita di mezzi di esplorazione subacquea e, in particolare, di qualità nautiche di grande autonomia, l'interrogante chiede di conoscere:

se, nel momento storico attuale proteso verso la distensione e la pace mondiale, constatata la eventuale poca affidabilità e vetustà della citata unità navale, non sia il caso di inviarla al disarmo;

una volta accertata la sussistenza di irregolarità per le situazioni di cui si chiede notizia, quali provvedimenti si intenda adottare per gli eventuali responsabili.

(4-04527)

(28 febbraio 1990)

RISPOSTA. - Si risponde a nome del Governo.

L'equipaggio della fregata Perseo è tabellarmente previsto in 210 militari. I posti letto disponibili sono 218. La forza effettiva attuale è costituita da 218 militari. I locali adibiti a dormitorio dell'equipaggio sono funzionali e decorosi; i servizi igienici per numero e condizioni d'efficienza sono adeguati alle esigenze. Non arreca pregiudizio alla situazione generale il fatto che, a rotazione, alcuni di essi debbano essere sottoposti ai normali lavori di manutenzione.

Le condizioni di vita del personale di bordo sono dignitose e sostenute da ogni possibile *comfort* oggettivamente compatibile con le configurazioni logistiche delle unità militari.

Nessun membro dell'equipaggio ha mai accusato malessere a seguito di operazioni di pitturazione, sia perchè le pitture impiegate a bordo al chiuso ed all'aperto non sono tossiche, sia perchè in ogni caso il personale preposto a tali lavori deve indossare maschere e guanti protettivi.

Per salvaguardare l'igiene e l'incolumità delle persone, erano e sono disponibili su nave Perseo, come su ogni altra unità della Marina militare, speciali effetti di vestiario. È in funzione una lavanderia sufficiente per la lavatura del vestiario di tutto l'equipaggio. Per gli effetti lettereci (lenzuola, federe e coperte) si provvede invece tramite ditta privata convenzionata. Gli oneri sono interamente a carico dell'amministrazione ed ammontano a circa 5 milioni di lire annui.

L'acqua potabile è abbondantemente disponibile per tutto l'equipaggio tramite distributori refrigeranti in porto; in navigazione viene effettuata la somministrazione di acqua minerale gratuita; il servizio di mensa è più che soddisfacente. I controlli e le ispezioni sono puntualmente eseguiti alle previste scadenze.

La fregata Perseo appartiene alle fregate classe Lupo, è stata costruita presso i cantieri navali di Riva Trigoso, varata il 12 luglio 1978 e consegnata alla Marina militare il 3 agosto 1979.

La fregata Perseo è una unità funzionale, affidabile e rispondente alle esigenze dello strumento navale, tanto che se ne prevede la messa in disarmo non prima del 2004.

Il Ministro della difesa
MARTINAZZOLI

(5 giugno 1990)

PONTONE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per il coordinamento delle politiche comunitarie.* - Per sapere:

se siano a conoscenza che gli aiuti effettivi che la CEE destina al Sud sono molto più bassi di quelli destinati ad altre aree della Comunità considerate svantaggiate;

quali azioni intendano intraprendere presso la CEE per far destinare al Sud gli stessi aiuti effettivi che vengono destinati ad altre aree della Comunità considerate svantaggiate.

(4-03676)

(25 luglio 1989)

RISPOSTA. - Per delega ricevuta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, si risponde all'interrogazione in oggetto facendo presente quanto segue.

In base alla nuova normativa comunitaria sui fondi a finalità strutturali non vi sono più assegnazioni fisse di quote a favore dei vari Stati membri. La Commissione CEE procede, in via preliminare, per quanto attiene al fondo regionale, ad una ripartizione «indicativa» dell'85 per cento dei finanziamenti disponibili, in modo da consentire ai

vari paesi di formulare i loro piani sulla base di cifre attendibili; il rimanente 15 per cento viene riservato dalla Commissione CEE per interventi specifici ritenuti di particolare interesse comunitario. Lo stanziamento reale verrà fatto, successivamente, sulla base dei progetti inseriti nell'ambito di programmi ritenuti validi ed approvati e che saranno ammessi a contributo sulla scorta dei parametri previsti dal Regolamento CEE n. 2052/88.

La Commissione CEE, con decisione n. 89/250 del 25 gennaio 1989, ha effettuato la prima ripartizione assegnando all'Italia il 24,5 per cento, quota analoga a quella goduta prima dell'entrata in vigore della nuova normativa comunitaria.

In data 2 agosto 1989, in sede negoziale, la stessa Commissione ha ripartito le risorse assegnate allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo (obiettivo 1) a valere sui fondi FESR, FEOGA e FSE (36.200 milioni di ECU), destinando all'Italia (per il periodo 1989-93) 7,443 milioni di ECU (11.462 miliardi di lire) pari al 20,56 per cento del totale.

Tale decisione, assunta in conformità a quanto sancito dall'articolo 12, comma 4, del già citato Regolamento che impegna la Commissione CEE ad adoperarsi affinché venga fatto uno sforzo particolare per le regioni meno prospere, ha in effetti favorito i paesi più piccoli della Comunità per densità di popolazione. Tuttavia l'Italia viene a trovarsi al secondo posto, dopo la Spagna.

A seguito della riforma dei fondi strutturali comunitari, il Ministro per il Mezzogiorno, d'intesa con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale e di concerto con le regioni interessate, ha formulato un piano globale di sviluppo regionale che, nel rispetto degli indirizzi del Programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno (formulato ai sensi della legge n. 64 del 1986), individua come soggetti proponenti ed attuatori delle azioni operative del piano le regioni meridionali, le amministrazioni centrali dello Stato (Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale) e gli enti pubblici per interventi aggiuntivi a quelli ordinari.

Dopo l'esame da parte del Comitato interministeriale per il coordinamento dei fondi strutturali e del Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, il piano è stato approvato dal CIPE e, quindi, trasmesso alla Commissione CEE entro la data prevista (31 marzo 1989).

La Commissione, esaminata la coerenza del piano con le disposizioni dei trattati, delle politiche comunitarie e degli obiettivi della riforma, ha definito il quadro comunitario di sostegno, sulla base della compartecipazione, e lo ha adottato con decisione del 31 ottobre 1989.

Si assicura che l'attenzione dell'amministrazione è costantemente volta all'ottenimento del massimo possibile dei finanziamenti ma, ancor più attraverso il Comitato interministeriale per il coordinamento degli interventi dei fondi strutturali delle Comunità europee (in cui sono rappresentate tutte le amministrazioni interessate) alla piena realizzazione di quanto approvato, onde non correre il rischio di perdere, per

impedimenti o ritardi nella fase esecutiva dei progetti, fette cospicue di finanziamenti.

*Il Ministro senza portafoglio
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*
MISASI

(7 giugno 1990)

PONTONE. - *Al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e al Ministro della marina mercantile.* - Premesso:

che la legge 21 giugno 1989, n. 234, ha stanziato 50 miliardi di lire per provvidenze a favore delle aziende di demolizioni navali;

che appare evidente, per le condizioni previste, che tale denaro andrà alle aziende di Livorno e La Spezia;

che, pur essendosi in questi anni l'attività di demolizioni navali spostata dal Nord al Sud, le imprese del Sud non possono vantare attività in esercizio al 31 dicembre del 1970, così come richiesto,

l'interrogante chiede di sapere come si intenda evitare la suddetta discriminazione a sfavore dell'economia meridionale.

(4-03789)

(19 settembre 1989)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione in oggetto sulla base delle notizie fornite dal Ministero della marina mercantile.

Va precisato, anzitutto, che la legge 14 giugno 1989, n. 234, ha stanziato, a favore della demolizione navale, la somma di 9 miliardi per l'anno 1989 e 3 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991 (totale 15 miliardi).

La stessa legge, all'articolo 8, comma 2, ha stabilito che, fino alla costituzione degli albi delle imprese di demolizione navale, beneficiarie della contribuzione sono le imprese di demolizione navale che abbiano svolto, con continuità, attività produttiva dal 31 dicembre 1975 al 1° gennaio 1987 (e non al 31 dicembre 1970 come riferito nel testo dell'interrogazione) e che siano state in possesso, al 31 dicembre 1975, dei requisiti minimi previsti dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 20 (strutture impiantistiche idonee alla demolizione di almeno un volume annuo di 5.000 tonnellate di stazza lorda compensata).

L'effettiva applicazione del suindicato contributo alla demolizione navale è peraltro subordinata all'emanazione del decreto di attuazione della legge n. 234 del 1989, nonché all'approvazione della relativa normativa da parte della competente Commissione CEE ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato di Roma.

Giova comunque evidenziare che, con l'entrata in vigore del regolamento sugli albi delle imprese di demolizione navale, le imprese per poter essere iscritte e per beneficiare delle contribuzioni della legge n. 234 del 1989 dovranno dimostrare il possesso di tutti i requisiti stabiliti dall'articolo 20, previa verifica ed ammissione da parte del comitato di cui all'articolo 21 della legge n. 234 del 1989.

In particolare, va rilevato che, ai sensi del terzo comma del citato articolo 20, è fatta salva la riserva di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in favore dei cantieri ubicati nel Mezzogiorno, in proporzione alle loro capacità produttive.

*Il Ministro senza portafoglio
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*
MISASI

(7 giugno 1990)

ROSATI. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Per conoscere:

se il Governo italiano sia a conoscenza del contenuto del rapporto del rappresentante speciale della Commissione dei diritti umani delle Nazioni Unite, professor Rejnaldo Galindo Pohl, sulle violazioni dei diritti umani in Iran;

se gli consti che da tale rapporto possano ricavarsi elementi per una legittimazione del regime di Teheran e comunque per una smentita delle denunce diffuse nell'opinione pubblica internazionale;

in ogni caso, quale sia il punto di vista italiano sull'argomento anche in termini di aggiornamento di precedenti valutazioni ed alla luce dei nuovi elementi emersi e quali le conseguenti iniziative a livello di rapporti bilaterali e con il Governo di Teheran e multilaterali in sede ONU.

(4-04656)

(3 aprile 1990)

RISPOSTA. - L'Iran ha figurato per anni nel novero dei paesi il cui comportamento è stato sottoposto all'esame, e alla condanna, dei competenti organi delle Nazioni Unite per il mancato rispetto dei diritti umani.

Solo in occasione dell'ultima sessione dell'Assemblea generale, tenutasi nell'autunno scorso, il Governo iraniano ha ritenuto - a fronte di una risoluzione che, per la prima volta, non esprimeva al suo indirizzo critiche e condanne - di consentire la visita del relatore speciale, nominato sin dal 1984 dalla Commissione per i diritti dell'uomo al fine di indagare sulla situazione in Iran. Il relatore speciale, Galindo Pohl, ha potuto pertanto recarsi in Iran nel febbraio scorso e permanervi otto giorni nel corso dei quali ha avuto contatti ed effettuato verifiche. La sua presenza a Teheran è stata al centro di notevole interesse da parte di numerosissimi testimoni, non tutti a carico, che hanno cercato di interloquire con l'inviato della Commissione senza tuttavia, in molti casi, riuscirci per i disordini verificatisi tra la folla in attesa di essere ricevuta.

Conclusa la missione, egli ha presentato il previsto rapporto alla 46ª sessione della Commissione per i diritti dell'uomo di fine febbraio. Da tale rapporto, redatto peraltro in tempi brevi e dopo una visita di durata insufficiente, emerge una valutazione che, seppur tempera alcuni rilievi critici mossi all'indirizzo dell'Iran negli ultimi anni, sottolinea anche il carattere tuttora largamente insoddisfacente della situazione.

Significative appaiono le denunce sulla pratica della tortura nelle

prigionieri, sugli abusi del potere giudiziario, sulle esecuzioni e sulle restrizioni ancora vigenti a carico dei Bahai, nonostante si registri un miglioramento della situazione di questi ultimi.

L'insieme di queste ed altre denunce vengono raffrontate dal relatore con le smentite e le spiegazioni delle autorità e con testimonianze in senso contrario.

Nella conclusione il relatore fa stato della necessità di un supplemento di indagine che gli consenta ulteriori approfondimenti. Tale conclusione è stata recepita dalla Commissione in una risoluzione approvata per consenso il successivo 8 marzo, il cui testo è stato copresentato dall'Italia assieme ad altri paesi occidentali. In essa si prende atto del rapporto del relatore speciale, così come del carattere sostanzialmente interlocutorio delle sue conclusioni, e si sottolinea l'opportunità che il relatore torni in Iran per il proseguimento delle indagini.

Il rappresentante iraniano ha voluto nella stessa sede manifestare la propria approvazione per la suddetta risoluzione, pur invitando la comunità internazionale a tener conto del fatto che la natura islamica del regime comporta differenze nella normativa e nella prassi vigente in materia di diritti umani, rispetto a quelle definite ed applicate nei paesi occidentali.

A seguito di questo segnale di apertura e di disponibilità da parte iraniana occorrerà adesso vegliare acchè i propositi proclamati si traducano sollecitamente in realtà. Significativi in tal senso saranno i tempi, auspicabilmente ravvicinati, della seconda visita di Galindo Pohl in Iran e la latitudine di movimento che gli verrà concessa dalle autorità di quel paese.

Nel Governo italiano permane viva l'attenzione e la sensibilità - puntualmente esternate sia nelle sedi societarie che nei contatti bilaterali - sul rispetto e la tutela dei diritti umani in Iran, nonchè l'attesa che il relatore speciale possa continuare le sue verifiche nel paese in condizioni tali che garantiscano l'obiettività del suo rapporto.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

LENOCI

(5 giugno 1990)

SALERNO. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso che il personale docente della scuola è soggetto ad utilizzazione mediante provvedimenti con effetto limitato ad un solo anno scolastico;

considerato che, ai sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza ministeriale n. 216 del 1984, tale provvedimento per la scuola materna ed elementare dovrà indicare due scuole o plessi vicini presso i quali l'impegno del docente sarà finalizzato prioritariamente alla copertura delle supplenze brevi;

rilevato che nell'ordinamento scolastico attuale è del tutto assente il concetto di «reperibilità»,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di chiarire in termini circostanziati cosa si intende per «previo avviso al docente interessato». Siffatta richiesta

risulta motivata dalla legittima indignazione del personale che, di fatto, si vede costretto nell'ambito della stessa giornata a variazioni di orario di servizio lesive della dignità del docente oltre che personale e implicanti uno stato di precarietà anche a causa del difficile collegamento con sedi ubicate in comuni diversi;

se non si ritenga opportuno che l'espressione di cui sopra venga integrata, con la precisazione di un termine temporale, nel seguente modo: «almeno il giorno precedente la variazione medesima».

(4-04533)

(13 marzo 1990)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto con la quale si chiede - ad integrazione di quanto previsto dall'ordinanza ministeriale n. 216 del 14 luglio 1984 - che i docenti a disposizione della scuola materna ed elementare che, per sopravvenute esigenze, debbano essere utilizzati per la copertura di supplenze brevi, siano preavvertiti di tale evenienza con almeno un giorno di anticipo.

Al riguardo, si ritiene opportuno ricordare che il comma 6 dell'articolo 14 della suddetta ordinanza, da ultimo integrata e modificata con l'ordinanza ministeriale n. 221 del 22 giugno 1989, precisa che, nelle scuole in questione, nelle quali siano in funzione sezioni con turno antimeridiano e pomeridiano e sezioni di tempo pieno, il direttore didattico, all'inizio dell'anno scolastico, stabilirà se la messa a disposizione si intende per le supplenze relative all'uno o all'altro di tali turni, aggiungendo che eventuali variazioni, conseguenti ad esigenze di servizio, potranno avvenire, nel corso dell'anno, «previo avviso del docente interessato».

Quest'ultima espressione, testualmente riportata anche dall'onorevole interrogante, va letta nel contesto di tutta la disposizione contenuta nel comma succitato e va intesa nel senso che, se il direttore viene a trovarsi nella necessità di cambiare i turni di servizi, stabiliti all'inizio dell'anno scolastico, deve avvertire i docenti in tempo utile, affinché questi possano prenderne atto ed assumere, quindi, le proprie decisioni.

Si desidera, comunque, assicurare che la questione segnalata sarà esaminata nel contesto delle integrazioni che saranno ritenute necessarie per adeguare la suindicata ordinanza alla normativa sopravvenuta per l'avvio dell'anno scolastico 1990-91.

Il Ministro della pubblica istruzione

MATTARELLA

(6 giugno 1990)

SALERNO. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Per conoscere l'avviso di codesto Ministero in merito alla portata delle disposizioni di cui al comma 4 della nota 1) dell'allegato A annesso all'ordinanza trasferimenti del personale docente anno scolastico 1990-1991 (Tabella di valutazione dei titoli dei docenti di scuola materna) concernente la valutazione del servizio prestato, a decorrere dall'anno scolastico 1978-1979, dalle ex assistenti di scuola materna.

La precisazione richiesta discende dalla restrittiva interpretazione data da alcuni uffici scolastici provinciali che ritengono applicabile la norma soltanto ai docenti che, congiuntamente al servizio in questione, siano muniti di retrodatazione giuridica. Dal contesto letterale della disposizione, invece, non si evince tale implicazione. La risoluzione estensiva di siffatta interpretazione risulterebbe in concordanza con gli impegni assunti dal Governo in sede di negoziazione decentrata con le organizzazioni sindacali in favore di una categoria di operatori che di fatto ha prestato un servizio meritevole di adeguato riconoscimento.

(4-04670)

(4 aprile 1990)

RISPOSTA. - In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata si premette che la valutazione del servizio prestato dalle ex assistenti di scuola materna - ai fini dei trasferimenti del personale docente di tale ordine di scuole - deriva da una specifica richiesta, avanzata dalle organizzazioni sindacali di categoria in sede di definizione delle nuove tabelle dei titoli, annesse all'ordinanza ministeriale regolante la materia.

Siffatta richiesta ha trovato consenziente questa amministrazione, tenuto conto che l'anzianità, complessivamente presa in considerazione e valutata, ai fini di cui trattasi, in ragione di punti 6 per ciascun anno, si riferisce a servizi effettivamente prestati, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza e validi, quindi, a tutti gli effetti.

In conformità, peraltro, di quanto stabilito nella nota 1) apposta alla tabella di cui agli allegati A e B dell'ordinanza in questione il predetto punteggio compete anche per il servizio prestato, a decorrere dall'anno scolastico 1978-79, dalle assistenti di scuola materna statale, utilizzate come insegnanti in tale tipo di scuola ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 463 del 1978.

Dalle innovazioni come sopra introdotte discende, pertanto, che il servizio prestato dalle ex assistenti può essere valutato solo se coperto dalla retrodatazione giuridica della nomina nel ruolo del personale docente.

Il Ministro della pubblica istruzione

MATTARELLA

(6 giugno 1990)

SALVATO. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* -
Premesso:

che il patrimonio artistico di Ercolano è in uno stato di degrado e abbandono;

che una delle più preziose ville vesuviane del '700, villa Aprile, ovvero Riario Sforza, è stata venduta alla CADIPA srl;

che l'Ente ville vesuviane non è intervenuto per impedire l'alienazione di una struttura prestigiosa e importante tanto da rientrare nella normativa a tutela dei beni ambientali e culturali;

che ancora una volta nella indifferenza o disattenzione delle

istituzioni, in una città dove è grave la carenza di strutture e di verde, disegni speculativi quali quelli che la CADIPA intende realizzare non vengono affatto contrastati,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se si intenda aprire un'indagine tesa ad accertare se nella vendita di villa Aprile ci siano state eventuali violazioni delle leggi esistenti;

2) se si intenda intervenire perchè il patrimonio storico ed artistico di questa città sia tutelato in maniera efficace.

(4-04530)

(28 febbraio 1990)

RISPOSTA. - In merito all'interrogazione parlamentare sopra indicata si precisa quanto segue: con atto n. 48745 del 1° luglio 1986 l'immobile è stato venduto dalla signora Anna Aprile ed altri alla società Hotel Villa Riario Sforza srl.

Tale atto è stato trasmesso a questo Ministero, il quale non ha ravvisato la necessità di esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 1089 del 1939.

Di ciò sono state informate le parti interessate in data 3 ottobre 1986 facendo presente altresì che gli immobili oggetto della compravendita fanno parte della monumentale Villa Aprile - Riario Sforza sita nel comune di Ercolano al corso Resina 296, che per il suo interesse particolarmente importante è sottoposta a tutte le disposizioni di tutela contenute nella legge n. 1089 del 1939.

Pertanto qualsiasi trasformazione o modifica che eventualmente si vorrà apportare allo stato attuale degli immobili medesimi dovrà essere preventivamente autorizzata da questo Dicastero ai sensi dell'articolo 18 della predetta legge.

Successivamente la proprietà è stata venduta alla società CADIPA (amministratore unico signor Vincenzo Petini) con atto n. 78329 del 20 dicembre 1986.

Tale atto è stato trasmesso a questa amministrazione che in data 9 febbraio 1987 ha comunicato di non ravvisare la necessità di esercitare il diritto di prelazione.

Di ciò è stata informata la CADIPA in data 16 marzo 1987 aggiungendo le precisazioni espresse nella nota relativa al precedente passaggio di proprietà.

Inoltre, ai fini della tutela del complesso, la competente soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli e provincia in data 20 marzo 1990 ha sollecitato il sindaco di Ercolano a tenerla informata su tutte le iniziative in atto o di progetto riguardanti l'immobile e le sue pertinenze, con particolare riferimento al parco.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali

FACCHIANO

(4 giugno 1990)

TRIPODI, GAROFALO, MESORACA, ALBERTI. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere se sia a conoscenza del deragliamento,

accaduto sulla tratta Cittanova-San Giorgio Morgeto, del treno n. 23 delle ferrovie calabro-lucane, con a bordo 18 passeggeri, a causa dell'improvvisa occupazione del binario da parte di un branco di vacche, che avrebbe potuto provocare un vero disastro se non fosse stato per la prontezza del macchinista.

Si tratta di vacche facenti parte di mandrie costituite da centinaia di cosiddette vacche «sacre» (perchè intoccabili) di proprietà di cosche mafiose che da diversi anni imperversano liberamente nei territori di Cittanova, Taurianova, Polistena, Malocchio, San Giorgio Morgeto, seminando gravi danni agli agricoltori per la distruzione delle coltivazioni e determinando rilevanti pericoli per gli automobilisti e anche qualche caso mortale, come già si è registrato.

Tale situazione di assoluta illegalità che è stata imposta dalla prepotenza mafiosa, pericolosamente presente nella zona, è stata ripetutamente denunciata alle competenti autorità anche a livello parlamentare, senza però che si siano avute risposte adeguate che potessero riportare il rispetto della legge e la tranquillità tra gli operatori agricoli e tra le popolazioni.

Di fronte all'estrema gravità e alla pericolosità della situazione per l'economia agricola e per l'ordine democratico rappresentata dalla presenza delle vacche della mafia, gli interroganti chiedono di conoscere quali misure urgenti saranno messe finalmente in atto per stroncare tale illegalità mafiosa colpendo gli «ignoti» proprietari ed effettuando una «pulizia delle vacche» nei territori sopra elencati.

(4-00538)

(22 ottobre 1987)

RISPOSTA. - Il problema, cui fanno riferimento gli onorevoli interroganti, è stato attentamente seguito dalla prefettura di Reggio Calabria, che svolge una continua azione di stimolo e impulso nei confronti delle amministrazioni comunali istituzionalmente preposte alle funzioni di polizia locale urbana e rurale.

È stata inoltre sollecitata la collaborazione dell'autorità giudiziaria che, da un lato, ha dettato specifiche disposizioni ai comuni per la cattura e la macellazione degli animali in abusiva invasione di terreni pubblici e, dall'altro, ha previsto l'ausilio delle forze dell'ordine per l'assistenza alle operazioni di cattura.

Ai significativi risultati conseguiti dalle forze di polizia nell'ordinaria azione di contrasto e vigilanza sul territorio si è aggiunta peraltro un'operazione straordinaria di cattura, realizzata d'intesa tra la procura generale della Repubblica di Reggio Calabria e l'Alto Commissario per la lotta contro la delinquenza mafiosa, con la fattiva collaborazione dell'AIMA.

Il Ministro dell'interno

GAVA

(4 giugno 1990)

TRIPODI, GAROFALO, MESORACA, ALBERTI, IMPOSIMATO, VITALE. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che il consiglio comunale di Limbadi (Catanzaro) in data 13 novembre 1989, con un comportamento esemplare nella difesa degli interessi dell'ente, ha dato esplicito mandato alla giunta municipale di trasmettere tutta la documentazione in possesso dell'amministrazione riguardante la tipografia COGRAL, sempre di Limbadi, alla procura della Repubblica di Vibo Valentia e alla procura generale della Corte dei conti;

che la decisione di adire l'autorità giudiziaria e di controllo sulla contabilità comunale è stata presa per tutelare il comune e la collettività locale, avendo riscontrato, in sede di accertamento contabile, che diverse fatture emesse dalla società COGRAL per forniture di stampati ed altro materiale risultavano pagate due volte;

che dalla documentazione in possesso dell'amministrazione risulta che le stesse fatture a favore della citata società venivano pagate con molta rapidità con delibera della giunta municipale del tempo e poi dalla tesoreria comunale a seguito di esecuzioni di pignoramento;

che di fronte agli atti di pignoramento richiesti e ottenuti dalla COGRAL l'amministrazione del tempo non ha opposto resistenza in giudizio,

gli interroganti chiedono di sapere:

se corrisponda a verità che la procura di Vibo Valentia abbia proceduto all'archiviazione dell'esposto presentato dall'amministrazione di Limbadi, non ravvisando l'esistenza di estremi di reato e, in caso affermativo, quale sia stata la motivazione;

quali e quanti siano i procedimenti pendenti presso la suddetta procura nei confronti di pubblici amministratori indiziati di reati commessi nell'esercizio della propria funzione.

(4-04238)

(19 dicembre 1989)

RISPOSTA. - In merito ai fatti di cui alla interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

L'amministrazione comunale di Limbadi ha inoltrato alla procura della Repubblica di Vibo Valentia un esposto riguardante la tipografia GOGRAL di Limbadi. Le indagini per tali fatti sono state affidate alla locale Guardia di finanza e sono coperte dal segreto istruttorio.

Allo stato risultano pendenti presso la procura di Vibo Valentia 3 procedimenti per reati di pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

Negli ultimi 5 anni, per i reati suddetti, vi sono state 30 denunce cui è stato dato regolare seguito.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(5 giugno 1990)

VISIBELLI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso: che la giunta municipale di Canosa di Puglia, con atti deliberativi del 4 gennaio 1990 nn. 4 e 5 a rettifica (per la seconda volta) delle

delibere della giunta municipale n. 1765 del 7 dicembre 1988 e n. 1 del 4 gennaio 1990, ha deliberato la costruzione di 10 aule nei giardini di una scuola elementare statale già esistente - la «De Muro Lomanto» - utilizzando il mutuo di un miliardo e 350 milioni assegnato per la soluzione del doppio turno al comune di Canosa con decreto del Ministro della pubblica istruzione del 12 ottobre 1988;

che il finanziamento era stato concesso su richiesta della stessa amministrazione municipale per la costruzione di una scuola elementare nella zona 167, di nuova espansione urbanistica;

che le aule da costruirsi invero distano dalla zona 167 ben due chilometri;

che i cittadini venuti a conoscenza dello spostamento della costruzione delle aule si sono riuniti in comitato, ove sono presenti, oltre a numerose famiglie interessate, anche comunità parrocchiali ed altre associazioni di rilievo sociale;

che il progetto è difforme al decreto ministeriale del 18 dicembre 1975 sulla edilizia scolastica, come esplicitamente dichiarato dal Genio civile, in data 24 gennaio 1990, che pertanto ha espresso parere sfavorevole;

considerato:

che per l'approvazione del progetto «fuorilegge» manca il parere, preliminare ed obbligatorio, del provveditore agli studi, come da circolare n. 1104 del 15 maggio 1981 della Cassa depositi e prestiti;

che lo stesso provveditore agli studi di Bari, dottor Brienza, ha riconosciuto la validità della protesta del comitato ed ha condiviso la necessità di utilizzare il mutuo nella zona 167;

evidenziato:

che questa scelta della civica amministrazione di Canosa continuerebbe a determinare un consistente esborso di pubblico denaro, perchè il comune corrisponde ad una scuola non statale (parificata) del CISS, situata nella zona periferica *de quo*, un contributo integrativo di ben 3 milioni e mezzo al mese per 5 sezioni di scuola elementare perchè la zona 167 è «del tutto carente di scuola elementare pubblica» (*sic!*) (confronta delibera della giunta municipale n. 1102 del 5 agosto 1988);

che la scuola «De Muro Lomanto» è sita in un territorio ove esistono cavità in tufo che a Canosa hanno già fatto intervenire anche il Ministero della protezione civile;

che, comunque, far costruire le aule nei giardini della scuola comporterebbe la scomparsa degli stessi, l'apertura di un cantiere di lavoro durante l'attività scolastica, oltre al danno per centinaia di bambini abitanti nella zona 167 che dovrebbero percorrere due chilometri per recarsi a scuola,

l'interrogante chiede di sapere:

se non sia opportuno intervenire, con decisione, affinché venga impedito sia lo sperpero del denaro pubblico sia il disagio per centinaia di famiglie che dovrebbero mandare i propri figli ad una scuola che dista dalle loro case due chilometri.

(4-04488)

(21 febbraio 1990)

RISPOSTA. - In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, si precisa preliminarmente che con decreto ministeriale 12 ottobre 1988 è stato assegnato al comune di Canosa un finanziamento di lire 1.350.000.000, ai sensi della legge n. 488 del 1986, per l'eliminazione dei doppi turni nelle scuole elementari del comune.

Rientra nelle competenze dell'ente locale stabilire il modo di utilizzo del mutuo e la scelta dell'area edificabile.

Quanto alla costruzione di una scuola elementare nella zona 167 il provveditore agli studi di Bari ha comunicato che - secondo le notizie acquisite dai responsabili dell'amministrazione comunale di Canosa - è intendimento del comune realizzare una struttura scolastica polivalente nella zona 167, di nuova espansione urbanistica, utilizzando anche altri fondi a disposizione del civico bilancio.

Il Ministro della pubblica istruzione

MATTARELLA

(6 giugno 1990)
